

REGIONE LOMBARDIA

GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE PRESENTATA DALL'ASSESSORE ALLE  
RISORSE E BILANCIO, DI CONCERTO CON L'ASSESSORE ALLE OPERE  
PUBBLICHE, POLITICHE PER LA CASA ED EDILIZIA RESIDENZIALE  
PUBBLICA

“Disciplina degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione della  
Direttiva Comunitaria 2004/18/CE del 31 marzo 2004”.

Iscritto all'o.d.g. della  
Giunta del

## INDICE SOMMARIO

### **TITOLO I – OGGETTO, FINALITÀ, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

- art. 1 – Oggetto e finalità
- art. 2 – Definizioni
- art. 3 – Ambito di applicazione

### **TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI**

- art. 4 – Programmazione degli appalti di lavori
- art. 5 – Programmazione degli appalti di forniture e servizi
- art. 6 – Responsabile unico del procedimento
- art. 7 – Progetti e tipologie progettuali
- art. 8 – Attività di progettazione
- art. 9 – Verifica e validazione dei progetti

### **TITOLO III – INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE**

- art. 10 – Tipologie delle procedure d’appalto
- art. 11 – Bandi di gara e pubblicità
- art. 12 – Norme nazionali e sistemi unici di qualificazione
- art. 13 – Selezione degli operatori economici. Raggruppamenti
- art. 14 – Motivi di esclusione
- art. 15 – Capacità economica e finanziaria
- art. 16 – Capacità tecnica e professionale
- art. 17 – Norme di garanzia della qualità
- art. 18 – Albi speciali per appalti di forniture e servizi
- art. 19 – Contratto di concessione
- art. 20 – Promotore
- art. 21 – Sistemi di affidamento e scelta delle procedure d’appalto
- art. 22 – Procedure particolari
- art. 23 – Procedure particolari per appalti di servizi e forniture

- art. 24 – Procedure particolari per l’affidamento di lavori
- art. 25 – Utilizzo di strumenti elettronici e telematici
- art. 26 – Accordi quadro
- art. 27 – Dialogo competitivo
- art. 28 – Criteri di aggiudicazione
- art. 29 – Offerte anormalmente basse
- art. 30 – Commissioni giudicatrici
- art. 31 – Clausole contrattuali e verbali di gara Garanzie ed assicurazioni
- art. 32 - Tutela dei lavoratori
- art. 33 – Garanzie e assicurazioni

#### **TITOLO IV – REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL’APPALTO E DELLA ATTIVITÀ CONCESSA**

- art. 34 – Direzione dell’esecuzione del contratto
- art. 35 – Varianti in corso d’opera
- art. 36 – Sub-appalti
- art. 37 – Collaudo tecnico amministrativo
- art. 38 – Scelta del collaudatore
- art. 39 – Collaudo
- art. 40 – Contenzioso

#### **TITOLO V – ORGANI CONSULTIVI REGIONALI; QUALITÀ E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI.**

- art. 41 – Consiglio regionale dei lavori pubblici
- art. 42 – Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni
- art. 43 – Trasparenza e qualità del ciclo dell’appalto
- art. 44 – Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici
- art. 45 – Certificazioni
- art. 46 – Disposizioni per la semplificazione delle istanze
- art. 47 – Sistemi di qualità e attestazione dell’attività amministrativa

#### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLA REGIONE**

- Art. 48 – Funzione economale

Art. 49 – Albo regionale dei fornitori

Art. 50 – Programmazione degli appalti di lavori, forniture e servizi

Art. 51 – Procedimento d'indizione

Art. 52 – Cessione del contratto e del credito

Art. 53 – Procedure aperte

Art. 54 – Procedure ristrette

Art. 55 – Ufficiale rogante

Art. 56 – Sistema di qualità

Art. 57 – Istituzione del Garante della trasparenza e della correttezza dell'attività contrattuale.

**TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI.**

art. 58 – Disposizione finanziaria

art. 59 – Disposizioni finali

art. 60 – Entrata in vigore

## RELAZIONE

### Il contesto legislativo di riferimento

La riforma costituzionale intervenuta con la legge 18 ottobre 2001, n. 3 ha mutato profondamente l'assetto istituzionale del nostro paese, ridisegnando profondamente anche la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni.

L'articolo 117, comma 2 della Costituzione individua le materie nelle quali lo Stato ha competenza legislativa esclusiva, il comma 3 dello stesso articolo elenca le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Il comma 4 dell'articolo 117 stabilisce la competenza legislativa residuale delle regioni per tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello stato.

Alla luce di tale ripartizione di competenze risulta chiaro che per quanto riguarda gli ambiti di legislazione di cui al citato comma 4, il contesto giuridico di riferimento è rappresentato dal diritto comunitario, dalla stessa Costituzione e dagli obblighi internazionali, mentre per le materie concorrenti, di cui al comma 3, si aggiunge il rispetto dei principi desumibili dalla legislazione nazionale.

Per quanto riguarda il diritto comunitario, come è noto, le direttive, hanno come obiettivo quello di determinare le condizioni di una libera circolazione degli operatori economici degli stati membri, e dunque la loro partecipazione agli appalti pubblici banditi da tutte le Amministrazioni aggiudicatrici per importi superiori alle "soglie" sancite per le tre tipologie di appalti definite in sede europea: Lavori, Servizi e Forniture.

Tuttavia, il fatto che le direttive sugli appalti abbiano come ambito di riferimento gli importi sopra soglia, non significa che la legislazione nazionale debba intervenire solo sugli importi "superiori" e solo sulla cosiddetta "fase di evidenza pubblica" alla quale le direttive si rivolgono in modo prevalente o quasi esclusivo. Gli impegni europei sottoscritti, dal trattato fondamentale al patto di stabilità, investono infatti, direttamente ed indirettamente, anche la fase "propedeutica" e quella "esecutiva" dell'appalto, e impongono la definizione di regole anche per quanto riguarda gli appalti pubblici ivi compresi quelli di importo inferiore alla cosiddetta soglia europea.

E' questa la motivazione di fondo per cui l'articolato è fortemente ispirato ai contenuti del diritto comunitario, pur mantenendo il riferimento al rispetto dei principi desumibili dalla legislazione nazionale per quanto riguarda le materie di legislazione concorrente.

D'altra parte, non si può sottovalutare la problematica derivante dalla non assoluta confinabilità del concetto di materia e le interferenze che possono esserci tra ognuna di esse e le altre, le quali possono risultare trasversali rispetto ad altri ambiti particolari e/o settoriali di intervento legislativo. E' questo sicuramente il caso della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza";

per tale ambito, come si illustrerà più oltre, ci si è limitati al totale assoggettamento del testo alla legislazione nazionale.

Rispetto allo scenario europeo: proponendo un approccio unitario alle procedure di appalto per i lavori, i servizi e le forniture e proponendo, al contempo, regole e indirizzi per tutte le fasi del “ciclo dell’appalto pubblico” come ci sollecita la stessa U.E. con alcune specifiche raccomandazioni (COM. 97/539 e COM. 98/143).

Rispetto allo scenario nazionale: assumendo la piena responsabilità sancita dalla Costituzione e tenendo correttamente conto delle competenze esclusive o concorrenti dello Stato che interferiscono o comunque incrociano la complessità della materia degli appalti pubblici.

Le competenze che oggi la Costituzione attribuisce alle Regioni non possono, ovviamente, tradursi in un approccio normativo che ignori il quadro legislativo storicamente dato e le prassi conseguenti che questo ha determinato sia negli operatori attivi, le amministrazioni aggiudicatrici, che negli operatori economici interessati agli “appalti pubblici”. Anche dalla valutazione dello scenario storicamente determinato della legislazione in materia, la scelta di produrre una disciplina unica trae ulteriori ragioni.

## Il progetto di legge

La necessità di dettare regole quanto più possibili simili per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è stata da tempo più volte rappresentata dal legislatore comunitario nei “considerando” delle direttive che ai tre settori citati si riferiscono, fino a giungere all’accorpamento di tali regole in un unico articolato, la direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 30 aprile 2004.

Nella logica della disciplina unica, si è cercato di definire la stessa architettura dell’articolato in modo coerente. La legge, introducendo la definizione del “ciclo dell’appalto” lo articola in tre fasi” fondamentali e definisce le norme relative collocandole e raggruppandole in tre distinti titoli:  
il Titolo II, contenente norme sulla programmazione e progettazione (ovvero della fase interna);  
il Titolo III, contenente norme sulla indizione, svolgimento e affidamento (ovvero della fase di evidenza pubblica);  
il Titolo IV, contenente norme sulla realizzazione, controllo e collaudo (ovvero della fase di esecuzione).

Si segnalano inoltre le particolarità dei successivi:

Titolo V, contenente norme sugli organi consultivi regionali, nonché sulla qualità e semplificazione degli appalti pubblici;

Titolo VI, contenente le disposizioni normative particolari per lo svolgimento dell’attività contrattuale della Regione Lombardia;

Titolo VII contiene le disposizioni finali e transitorie.

La legge si propone dunque di introdurre norme finalizzate non solo a semplificare e dare certezza alle attività degli operatori, ma anche volte a promuovere e sostenere una politica di qualificazione dei soggetti che intervengono e interloquiscono nel ciclo dell’appalto, nell’ottica dei sistemi qualità,

valorizzando le potenzialità che la pubblica amministrazione può mettere in atto con l'appalto pubblico.

Con riferimento al potenziale conflitto di competenza fra Stato e Regioni derivante dal carattere di trasversalità che rispetto a diverse materie presenta quella relativa alla "tutela della concorrenza" (che la Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato) nel testo è stata operata una scelta chiara di completo assoggettamento alla legislazione statale.

Rispetto alle diverse fasi del "ciclo dell'appalto pubblico", risulta chiaro che la tutela della concorrenza non interferisce nè con la "fase interna" nè con la "fase esecutiva". Su tali fasi la competenza legislativa esclusiva è delle Regioni e va correlata con il "potere regolamentare" delle amministrazioni locali, pure sancito dalla riforma costituzionale.

La competenza dello Stato dunque interferisce sulla "fase di evidenza pubblica" e pone certamente la questione del come ed in che momento la tutela della concorrenza può essere garantita. A questa domanda si può rispondere sulla base del lavoro ormai ultra decennale di una autorità a tal fine istituita dallo Stato nel nostro ordinamento: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Tutti i pareri espressi in materia in questi anni convergono in una particolare e specifica attenzione al "bando di gara".

Il pensiero dell'Antitrust, e la sintesi complessiva dell'esperienza maturata, è stato organicamente espresso nella segnalazione n. 187 inviata al Parlamento ed a tutte le amministrazioni aggiudicatrici. L'Autorità in questo importante documento individua un punto fondamentale a tutela della concorrenza. In premessa così sintetizza questo nodo: <<Oltre ad alcuni casi in cui si è constatato che l'Amministrazione non aveva fatto ricorso a procedure ad evidenza pubblica là dove esse erano imposte dalla legge, le numerose segnalazioni che sono pervenute all'Autorità hanno evidenziato la diffusa presenza nei bandi di gara di criteri di selezione delle imprese ingiustificatamente restrittivi. Per tali motivi, l'Autorità ha dedicato particolare attenzione al controllo degli strumenti utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici per selezionare le imprese, condizionando il loro accesso alle gare al possesso di determinati requisiti di idoneità tecnica e di capacità economica e finanziaria>>.

Il progetto di legge tiene conto di questa esigenza e la interpreta come coincidente con quella della qualificazione degli operatori. Nell'appalto pubblico questo si traduce nella corretta definizione (come appunto sostiene l'Antitrust), dei "requisiti soggettivi" (tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) che gli operatori economici debbono possedere per poter presentare una offerta.

La concorrenza è dunque, in generale, garantita dalla amministrazione aggiudicatrice (con la formulazione del bando) applicando quanto prescritto dalla legge (e dalle direttive europee).

La competenza esclusiva dello Stato in materia si può esprimere con la emanazione di norme nazionali specifiche (requisiti minimi comunque inderogabili) o addirittura con la istituzione di un "sistema unico nazionale di qualificazione". E' questo il caso ad esempio della tipologia di appalti per "lavori pubblici" con il sistema cosiddetto delle S.O.A. (Società Organismo di Attestazione) che consente alle imprese (per gli appalti pubblici di lavori) di partecipare alle gare presentando l' "attestato SOA" come condizione necessaria e sufficiente per essere invitate.

Il progetto di legge tiene conto di tale competenza, facendo salva l'applicazione della legislazione statale relativa all'istituzione del sistema unico nazionale di qualificazione.

### Gli obiettivi della legge

Gli obiettivi principali della legge, anche in riferimento alle premesse evidenziate, sono dunque quelli di:

- stimolare e sostenere la qualificazione delle strutture e degli strumenti per la gestione delle fasi e delle relazioni economiche del ciclo dell'appalto pubblico;
- recepire e applicare le direttive europee sugli appalti pubblici di forniture, servizi e lavori tenendo conto delle raccomandazioni e degli indirizzi tecnici in materia definiti dal CEN;
- definire indirizzi e raccomandazioni, offrire strutture e strumenti alle amministrazioni aggiudicatrici, tenute al rispetto della legge, per la programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e collaudo di forniture, servizi e lavori.

Il perseguimento di questi obiettivi viene realizzato dalla legge all'interno di un disegno organico reso evidente dal fatto di essere un'unica disciplina, la dove è possibile, per tutti gli appalti pubblici.

Per quanto riguarda i lavori il progetto di legge regionale si prefigge di dare continuità alle innovazioni introdotte dalla Legge Merloni ed al tempo stesso introduce anche elementi di semplificazione.

L'innovazione più significativa della legge quadro sui lavori pubblici è stata quella di proporre, per la prima volta nel nostro ordinamento un approccio complessivo con un testo normativo che copre tutto il ciclo dell'appalto dalla fase di programmazione fino al collaudo dell'opera.

La stessa situazione infatti non vi è per le altre due tipologie di appalti, i SERVIZI e le FORNITURE, per le quali, con il recepimento delle rispettive direttive dell'UE, abbiamo un assetto normativo che copre solo la fase di evidenza pubblica.

In via sintetica e schematica l'assetto normativo attuale è quello descritto nello schema seguente:

<b>FASE DELL'APPALTO</b>	<b>LAVORI</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>FORNITURE</b>
FASE INTERNA	Legge 109/94	Disciplina mancante	Disciplina mancante
FASE DI E. PUBBLICA	Direttiva UE Lavori Legge 109/94	Direttiva UE Servizi D.lgs 157/95 e succ. mod. e int.	Direttiva UE Forniture D.lgs. 358/92 e succ. mod. e int.
FASE DI ESECUZIONE	Legge 109/94	Disciplina mancante	Disciplina mancante

Con il progetto di legge si vuole non solo realizzare la unificazione delle procedure di evidenza pubblica, dove è ritenuto utile e possibile, ma estendere ai servizi e alle forniture l'approccio proposto dalla legge quadro sui lavori. In questo senso possiamo parlare di disciplina unica degli appalti pubblici. Con la legge infatti viene offerta una copertura unificata non solo della fase di evidenza pubblica ma anche delle fasi interna e di esecuzione di tutti gli appalti pubblici.

La legge regionale così concepita introduce una possibilità di lettura delle norme di riferimento e di gestione degli appalti pubblici molto più efficace e straordinariamente più semplice.

La semplificazione e la certezza che la legge determina è senza dubbio importante, ma non va comunque sottovalutata l'innovazione profonda che questa introduce.

## Innovazioni

Il progetto di legge, introducendo diverse disposizioni innovative, pone particolare attenzione al raccordo con le prassi consolidate ed il quadro attuale delle norme sugli appalti pubblici in generale e quello dei lavori pubblici in particolare; ciò sia nella definizione dell'articolato ma anche attraverso la istituzione di strutture regionali che danno credito e sono impegnate alla definizione di strumenti e supporti operativi per la concreta ed efficace applicazione della legge.

Le novità più significative del progetto possono così essere sinteticamente riassunte:

Per quanto attiene la disciplina in materia di appalti di lavori, le previsioni normative consentono:

- La semplificazione della fase di programmazione, non legata all'importo dell'opera, ma riferita ad un numero minimo di informazioni su ogni intervento, la cui finalizzazione sarà nota ed utile agli stessi soggetti che forniscono i dati: una tra tutte, quella di raccordo tra la programmazione triennale degli enti locali e la pianificazione strategica regionale, con un efficace orientamento delle risorse anche mediante lo stimolo all'aggregazione di più enti locali per la realizzazione di opere infrastrutturali di interesse comune;
- Una maggiore flessibilità nella gestione dei procedimenti, la cui configurazione specifica è lasciata ai responsabili (RUP) che, anche in merito alle fasi di progettazione ed ai relativi contenuti documentali, potranno scegliere la configurazione ritenuta più semplice ed efficace;
- L'apertura all'utilizzo di procedure di gara non legate al solo prezzo, ma a fattori di qualità da poter utilizzare ogni volta sia ritenuto necessario;
- Un maggiore stimolo alla ricerca della qualità in senso generale, ivi compresa la qualità architettonica;
- La semplificazione dei processi amministrativi connessi al pronunciamento di organi consultivi regionali su interventi finanziati dalla Regione stessa;
- La maggiore qualificazione dei processi di verifica e validazione dei progetti, fissando standards di riferimento;
- La partecipazione al processo anche dell'imprenditoria, mediante l'applicazione dei nuovi istituti quali l'accordo quadro, il dialogo competitivo e i sistemi dinamici di acquisizione, in modo da poter accogliere, a migliore garanzia di fattibilità, tutti i suggerimenti specialistici da parte di chi opera quotidianamente e concretamente in tali mercati.

Per quanto attiene la disciplina in materia di appalti di forniture e servizi, disposizioni particolari ed innovative sono previste per il cd. "sottosoglia", cioè per importi contrattuali inferiori a 249.000 euro, che prevedono:

- Modalità di acquisizione semplificata per importi pari od inferiori a 130.000,00 euro – in coerenza con le scelte sino ad ora operate dal legislatore con la legge regionale 19.05.1997 n. 14 e successive modificazioni e integrazioni;
- Procedure di evidenza pubblica – e quindi, gare – per importi inferiori alla soglia comunitaria, connotate da tempi di espletamento ristretti e da modalità di divulgazione semplificate;
- Modalità di espletamento delle procedure di affidamento di forniture e servizi mediante strumenti elettronici ed informatici.

La ratio delle norme evidenziate è quella di consentire alle Pubbliche Amministrazioni di agire:

- entro limiti finanziari contenuti (130.000 euro) con strumenti flessibili e veloci, salvaguardando comunque i principi della trasparenza e del rispetto della massima concorrenza;
- per importi più considerevoli (sino a 249.000 euro) mediante procedure che garantiscono la possibilità della massima partecipazione degli operatori economici, in quanto precedute da bando pubblico, e che, nel contempo, permettono la realizzazione dell'attività contrattuale in tempi rapidi con un risparmio non indifferente sulla spesa pubblica perché avviano alle forme di pubblicazione tradizionali del bando, avvalendosi delle tecniche di comunicazione informatiche ormai entrate nell'uso quotidiano di tutti gli operatori, nonché dell'organo istituzionale di pubblicazione regionale (BURL);

Inoltre, dettando una disciplina specifica per gli acquisti mediante strumenti elettronici ed informatici, è data possibilità di intraprendere e continuare, per i soggetti che l'avessero già iniziato, un percorso di progressiva modernizzazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa.

Ed infine, particolare rilevanza assumono le norme inerenti:

- l'Osservatorio regionale degli appalti, quale organismo deputato alla raccolta di dati afferenti gli appalti realizzati dalle Amministrazioni Aggiudicatrici, che assume l'importante ruolo di interlocutore dei soggetti istituzionali competenti, anche con funzioni di monitoraggio del ciclo degli appalti al fine di ricavarne dati utili in merito alla programmazione degli appalti pubblici regionali, a supporto della pianificazione strategica;
- La cooperazione tra Amministrazioni Aggiudicatrici per l'esercizio delle attività connesse alle procedure di appalto, al fine di realizzare forme di razionalizzazione della spesa pubblica.

## **Esplicitazione dei singoli articoli**

### **Art. 1 – Oggetto e Finalità**

Per l'inquadramento oggettivo degli appalti che vengono assoggettati alla legge si fa riferimento al presupposto della strumentalità di detti appalti alle materie inquadabili nel comma 4 dell'articolo 117 della Costituzione, e cioè quelle di residuale competenza delle regioni.

A tal fine il regime giuridico è rappresentato dal diritto comunitario, dagli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalla stessa carta costituzionale.

A tali riferimenti si aggiunge quello relativo al rispetto dei principi desumibili dalla legislazione nazionale allorché gli appalti risultino strumentali rispetto a materie la cui competenza è concorrente tra Stato e Regioni.

L'articolo traccia, inoltre, i principi, e le finalità della legge che trovano concreto sviluppo ed applicazione nell'arco dell'intero articolato in relazione alle tre fasi fondamentali del ciclo dell'appalto definite all'articolo 2, comma 6.

### **Art. 2 – Definizioni**

Per dare chiarezza ai contenuti del testo sono state riportate in 8 commi tutte le definizioni fondamentali, necessarie per una corretta interpretazione ed applicazione delle norme di legge.

### **Art. 3 – Ambito di applicazione**

Si tratta dell'ambito soggettivo di applicazione nel quale si stabilisce che oltre alle amministrazioni aggiudicatrici (la cui definizione è inquadrata all'articolo 2), sono tenute all'applicazione della legge anche i soggetti privati, per appalti sussidiati di importo superiore ad 1 milione di euro, nonché i concessionari di lavori pubblici e di servizi pubblici.

Per coerenza con il dettato costituzionale e con recenti orientamenti giurisprudenziali nella definizione di amministrazione aggiudicatrice, ai fini dell'assoggettamento all'applicazione della legge, non rientra lo Stato.

### **Art. 4 – Programmazione degli appalti di lavori**

Si stabilisce che l'esecuzione degli appalti di lavori disciplinati dalla legge è subordinata ad un'attività di pianificazione di durata triennale per i lavori. La pianificazione degli appalti di lavori rappresenta, nel testo, il presupposto essenziale perché le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscano sempre più efficace capacità di spesa, nel senso che la pianificazione diviene in buona misura anche attività di simulazione dei processi e di tempestiva individuazione delle criticità. Aspetto importante rispetto al quadro normativo attuale è la semplificazione dell'attività di pianificazione anche in relazione al significato conoscitivo che essa assume nei confronti della regione e della pianificazione strategica della stessa.

### **Art. 5 – Programmazione degli appalti di forniture e servizi**

Si prevede la divulgazione, ad opera della Regione - mediante il sito informatico -, degli elenchi annuali degli appalti e delle concessioni che le Amministrazioni aggiudicatrici intendono realizzare, con riferimento all'attività di preinformazione prevista dalla direttiva comunitaria.

### **Art. 6 – Responsabile unico del procedimento**

L'importanza della figura del responsabile unico del procedimento è ormai nota a tutti gli operatori che interagiscono nel complesso mercato degli appalti. L'identificazione del ruolo che in senso generale è stato previsto già dal 1990 dal legislatore nazionale ha trovato una sua specializzazione nell'ambito dei lavori pubblici in ragione della complessità che in tale ambito assume lo stesso procedimento, rendendo necessario ricondurre il ruolo in capo ad un unico soggetto per tutte le fasi dell'appalto.

Il testo di legge prevede il rafforzamento degli strumenti messi a disposizione del responsabile unico del procedimento per il corretto sviluppo di tutte le attività di verifica e fattibilità preordinate all'appalto stesso, al fine di dare maggiore solidità alla più esaustiva definizione dei contratti e quindi di minimizzare il ricorso a costose varianti o addirittura a situazioni di contenzioso con gli appaltatori.

La figura del responsabile unico del procedimento viene estesa anche agli appalti di servizi e forniture.

### **Art. 7 – Progetti e tipologie progettuali**

Vengono definiti i livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di norma necessari per dar corso agli appalti di lavori, lasciando alla valutazione del responsabile unico del procedimento l'individuazione specifica sia degli stessi livelli che dei relativi contenuti documentali in relazione all'oggetto dell'appalto ed alla sua complessità.

Tale valutazione riguarda anche l'ambito dei servizi e delle forniture che in via del tutto generale non necessitano di un progetto ma che, in situazioni particolari, valutate dallo stesso responsabile unico del procedimento, anche in relazione agli indirizzi che all'uopo verranno forniti dall'emanando regolamento d'attuazione, possono dar luogo alla necessità della redazione di un progetto le cui soglie e contenuti documentali verranno di volta in volta stabilite dal responsabile unico.

### **Art. 8 – Attività di progettazione**

Si tratta dell'attività che dà luogo alla produzione degli elaborati progettuali che si prevede possa essere affidata ai tecnici interni all'amministrazione aggiudicatrice o a professionisti esterni qualificati secondo quanto disposto dalle vigenti norme nazionali in materia e dei principi di tutela della concorrenza.

L'articolo rilancia l'istituto del concorso di progettazione, prevedendo l'istituzione di un fondo rotativo a beneficio delle amministrazioni aggiudicatrici per contemperare la necessità di garantire insieme ai diversi aspetti della qualità quello di carattere architettonico, da subordinare ad una gara improntata non al ribasso ma a parametri diversi con una valutazione finale ad opera di una commissione giudicatrice.

### **Art. 9 – Verifica e validazione dei progetti**

Una importante innovazione è rappresentata dal carattere dinamico che assume il controllo e la validazione dei progetti, non quale intervento unico alla fine del processo di progettazione (che in quanto tale molto spesso è tardivo) ma che ha inizio con la stessa attività di progettazione e che ad essa si affianca per la razionalizzazione dei tempi e la progressiva verifica dell'evoluzione progettuale, per la quale la verifica finale diviene più agevole. Si dà una chiara definizione del significato della validazione rimandando al regolamento gli aspetti di carattere procedurale.

### **Art. 10 – Tipologie delle procedure d'appalto**

Gli istituti contemperati sono essenzialmente quelli già definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale noti a tutti soggetti che a diverso titolo interagiscono nel mercato degli appalti (procedure aperte, ristrette e negoziate), con l'introduzione dei due nuovi denominati "accordo quadro" e "dialogo competitivo", per mezzo dei quali le amministrazioni aggiudicatrici pervengono alla definizione dell'oggetto dei contratti attraverso una preventiva partecipazione attiva degli stessi operatori economici. L'utilizzazione di tali istituti innovativi, rispetto all'ordinario panorama procedurale, non trova immediata applicazione solo per gli appalti strumentali alle materie per cui la competenza legislativa è concorrente tra Stato e regioni (art. 117, c. 3, della Costituzione), mentre sono di immediata applicazione per gli appalti strumentali rispetto alle materie la cui competenza legislativa è delle regioni.

Viene prevista altresì la possibilità di affidamento diretto di appalti a persone giuridiche a partecipazione pubblica.

### **Art. 11 – Bandi di gara e pubblicità**

Come sancito in maniera chiara dalle direttive europee è il bando di gara che stabilisce le condizioni d'appalto e i requisiti soggettivi che devono essere posseduti ai fini della partecipazione da parte degli operatori economici. Data la mobilità del mercato degli appalti, per quanto riguarda le procedure di pubblicizzazione degli stessi, oltre a fare riferimento alle disposizioni dell'Unione Europea, il testo di legge introduce una importante innovazione rappresentata dalla pubblicazione su siti telematici, rendendo così più agevole, rapida e diffusa la consultabilità di tali atti.

### **Art. 12 – Norme nazionali e sistemi unici di qualificazione**

Si tratta dell'assoggettamento alla legislazione nazionale di tutti gli appalti per quanto concerne i requisiti di qualificazione degli operatori economici a motivo del fatto che per quanto riguarda la tutela della concorrenza, traducibile nelle regole che disciplinano le possibilità di accesso alla gara, la Costituzione sancisce la competenza esclusiva dello Stato.

### **Art. 13 – Selezione degli operatori economici, raggruppamenti.**

Viene disciplinata la possibilità di partecipazione in forma associativa da parte degli operatori economici agli appalti pubblici. Fatte salve le condizioni necessarie per garantire trasparenza e concorrenza negli appalti l'articolo contribuisce a semplificare significativamente, rispetto all'attuale quadro normativo, questo importante momento da cui dipende la possibilità che vi sia la più ampia

partecipazione possibile alle procedure di evidenza pubblica, onde garantire un'effettiva pluralità di offerte.

#### **Art. 14 – Motivi di esclusione.**

Si tratta dei motivi di esclusione sanciti dall'Unione Europea e recepiti dal legislatore nazionale per situazioni fallimentari, relative a condanne incidenti sulla moralità professionale, comportamenti malavitosi, nonché dei motivi di reclusione specificamente stabiliti dal legislatore nazionale.

#### **Art. 15 – Capacità economica e finanziaria.**

L'articolo disciplina le modalità per provare il possesso della capacità economica e finanziaria per gli appalti di servizi e forniture da parte degli operatori economici, sancendo l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di precisare tali modalità nei bandi di gara.

#### **Art. 16 – Capacità tecniche e professionali.**

Per i due ambiti relativi agli appalti pubblici di forniture e di servizi si stabiliscono le modalità che gli operatori economici devono osservare per provare il possesso delle capacità tecniche e professionali che come per la capacità economica e finanziaria deve risultare con chiarezza da specifiche prescrizioni che le amministrazioni aggiudicatrici devono inserire nei bandi di gara.

#### **Art. 17 – Norme di garanzia della qualità.**

Nel caso in cui la partecipazione ad appalti pubblici preveda il possesso da parte degli operatori economici di certificazioni di qualità la legge dispone che questi debbano fare necessariamente riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme internazionali, europee e nazionali vigenti in materia.

#### **Art. 18 – Albi speciali per appalti di forniture e servizi.**

E' stabilita la possibilità, per le Amministrazioni aggiudicatrici, di istituire albi speciali di operatori economici per l'affidamento di appalti di forniture e servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, con il sistema della trattativa privata, degli usi del commercio e secondo le norme di diritto privato per le Aziende Sanitarie.

#### **Art. 19 – Contratto di concessione.**

Si tratta della procedura alternativa al contratto d'appalto nell'ambito della quale il concessionario beneficia, quale controprestazione, solo del diritto di gestire l'opera eventualmente anche accompagnato da un prezzo. Non si ammette la concessione di sola costruzione che in realtà si configurerebbe quale appalto. Si definiscono gli elaborati documentali minimi da predisporre per il ricorso a tale istituto, nonché il vincolo di utilizzo della procedura di affidamento mediante criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che, notoriamente, non è basata sul solo prezzo ma su un'insieme di parametri di valutazione.

#### **Art. 20 – Promotore.**

Si riconosce al promotore privato la possibilità di formulare proposte per la realizzazione di lavori pubblici inseriti nella programmazione triennale. Tale possibilità viene estesa anche agli appalti di servizi inseriti nell'elenco annuale. La legge rende possibile il più ampio spazio propositivo ai potenziali promotori ferma restando la responsabilità della stessa amministrazione aggiudicatrice di esercitare un ruolo di verifica sulla sussistenza dell'interesse comune tra lo stesso promotore e la collettività e, magari, intervenendo con un'opera di sana mediazione per trovare le condizioni di coesistenza dei due tipi di interesse.

#### **Art. 21 – Sistemi di affidamento e scelta delle procedure d'appalto.**

Si stabilisce che i lavori ed i servizi disciplinati dalla legge sono affidabili esclusivamente mediante contratti d'appalto o di concessione, mentre per le forniture l'affidamento è effettuato esclusivamente mediante contratto d'appalto. Nello stabilire i livelli progettuali ed i contenuti documentali che di norma gli stessi progetti devono garantire, si richiama la facoltà che, ai sensi dell'articolo 7, il Responsabile unico del procedimento ha di variare tali previsioni generalizzate, in funzione della tipologia e dell'entità di ogni appalto, in modo da rendere più snelli i procedimenti, nella misura in cui ciò è ritenuto possibile, anche tenendo conto degli indirizzi che in tal senso verranno forniti, allo stesso Responsabile del procedimento, dal regolamento d'attuazione della legge.

Sono previste ipotesi di trattativa privata per appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria mutate da fattispecie analoghe sancite per il sopra soglia dal legislatore comunitario.

#### **Art. 22—Procedure particolari.**

Sono previste procedure particolari di affidamento degli appalti pubblici con ricorso a strumenti di carattere telematico (aste elettroniche, sistemi dinamici di acquisizione).

#### **Art. 23– Procedure particolari per l'acquisizione di servizi e forniture**

Sono previste procedure particolari per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e precisamente:

- entro limiti finanziari contenuti (sino a 130.000 euro) sono contemplate procedure flessibili e veloci (gli usi del commercio), che salvaguardano comunque i principi della trasparenza e del rispetto della massima concorrenza;
- per importi più considerevoli (sino a 249.000 euro) sono stabilite procedure che garantiscono la possibilità della massima partecipazione degli operatori economici, in quanto precedute da bando pubblico, e che, nel contempo, permettono la realizzazione dell'attività contrattuale in tempi rapidi, con un risparmio non indifferente sulla spesa pubblica perché avviano alle forme di pubblicazione tradizionali del bando, avvalendosi delle tecniche di comunicazione informatiche, nonché dell'organo istituzionale di pubblicazione regionale (BURL);

#### **Art. 24– Procedure particolari per l'affidamento di lavori**

Si tratta della disciplina di procedure che non hanno carattere di ordinarietà, ma sono legate a condizioni particolari per le quali risulta necessario un intervento volto a snellire e semplificare per garantire effettivamente quelle condizioni che consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di improntare le loro azioni ai fondamentali principi di efficienza ed efficacia.

L'articolo prevede la possibilità che le amministrazioni aggiudicatrici, in ragioni di particolari condizioni legate alle peculiarità degli interventi, nonché all'urgenza degli stessi, assumano anche direttamente un ruolo imprenditoriale arrivando alla diretta gestione di un lavoro mediante affidamento in economia o addirittura affidamento diretto, quando condizioni di pubblica sicurezza lo rendano necessario. Si fa definitiva chiarezza sul particolare ambito dei lavori forestali e si disciplina la possibilità di esecuzione di lavori pubblici da parte degli imprenditori agricoli e delle cooperative sociali al ricorrere di particolari condizioni.

### **Art. 25– Utilizzo di strumenti elettronici e telematici.**

Le tecniche di approvvigionamento elettronico si stanno sempre più diffondendo nelle pubbliche amministrazioni, anche sostenute da specifiche politiche governative e da innovazioni normative, poiché costituiscono un valido strumento per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi.

Esse infatti, se applicate in un contesto informato a principi di trasparenza, semplificazione e parità di trattamento, migliorano l'efficienza e la produttività dei processi d'acquisto, favorendo risparmi di tempo, economie nei prezzi e stimolo della concorrenza, con effetti positivi anche per il mercato.

Per la realizzazione di simili sistemi, l'ambito regionale e locale appare di dimensione ottimale, poiché consente di riservare ai fornitori locali maggiori spazi operativi, salvaguardando altresì il mercato delle piccole e medie imprese.

La legge prevede innanzi tutto la facoltà di svolgere ogni tipo di gara per l'acquisizione di servizi e forniture avvalendosi degli strumenti elettronici e telematici a supporto del procedimento (c.d. smaterializzazione della procedura), sia per valori contrattuali superiori alla soglia comunitaria, sia per valori inferiori, purché vengano rispettati i principi fondamentali che presidono all'attività amministrativa in questa materia.

Viene poi dettata una disciplina di maggior dettaglio per i soli acquisti elettronici sotto soglia comunitaria.

Nel caso di procedure aperte o ristrette, previste dall'art. 23, comma 4, i termini possono essere ridotti rispetto al caso di svolgimento della gara in forma tradizionale, in quanto la modalità telematica ha il pregio di rendere molto più rapida ogni forma di invio di comunicazione, comprese quindi le offerte e le domande di partecipazione.

Sempre nell'ambito del sottosoglia, viene inoltre espressamente introdotta la possibilità di avvalersi di una fase di rilancio delle offerte, che permette all'amministrazione appaltante di chiedere agli operatori economici che hanno presentato un'offerta di migliorarla o soltanto nel prezzo oppure anche negli elementi qualitativi diversi dal prezzo, qualora essi si possano esprimere in cifre o percentuali in modo da essere suscettibili di valutazione automatica da parte del sistema informatico: si pensi, ad esempio, ad elementi di valutazione quali i termini di consegna di una fornitura o il periodo di durata di una garanzia.

### **Art. 26– Accordi quadro.**

Si tratta di una procedura innovativa della quale si è già argomentato nel commento all'articolo 10, mediante la quale si prevede un ruolo attivo degli operatori economici nella definizione delle condizioni e dei presupposti per l'espletamento di appalti pubblici.

Fatte salve le garanzie di tutela della libera concorrenza, trasparenza e parità di condizioni tra gli operatori economici il nuovo istituto, similmente con quelle che possono essere definite indagini di mercato, inquadra le “clausole relative ad appalti da aggiudicare” durante un dato periodo in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Il regolamento stabilirà le procedure specifiche che disciplineranno tale istituto.

#### **Art. 27 - Dialogo competitivo.**

Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice non sia in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità e/o obiettivi, oppure non sia in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria del progetto, può ricorrere all'istituto del “dialogo competitivo” con uno o più operatori economici, al fine di elaborare idonee soluzioni. Anche per tale istituto il regolamento disciplinerà le relative procedure.

#### **Art. 28– Criteri di aggiudicazione.**

Si conferma la validità dei criteri già disciplinati dalla legislazione nazionale e cioè i criteri di aggiudicazione al prezzo più basso. Elemento fortemente innovativo è rappresentato dalla possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere al criterio mediante offerta economicamente più vantaggiosa non in casi straordinari, come previsto dalla vigente normativa, ma ogni qual volta questo sia ritenuto utile per le caratteristiche dell'appalto da aggiudicare. L'importanza dell'estensione delle possibilità di fare ricorso a tale criterio sta nel fatto che il risultato della gara potrà essere legato non solo al prezzo ma ad una serie di parametri il cui peso è predeterminato dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici nei bandi per ricercare oltre al prezzo anche altre condizioni qualitative che possono assumere importanza rilevante.

#### **Art. 29– Offerte anormalmente basse.**

In linea generale si stabilisce la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalle gare le offerte giudicate anormalmente basse, ma tale giudizio deve necessariamente scaturire dall'analisi delle giustificazioni che l'offerente deve poter fornire. La legge demanda al regolamento la disciplina, i criteri e le modalità di espletamento della verifica stabilendo precisi indirizzi circa l'oggetto che deve sostanziare tali giustificazioni.

Si prevede, solo per gli appalti di lavori pubblici inferiori alla soglia comunitaria la cui gara è esperita con il criterio del prezzo più basso, l'esclusione automatica delle offerte risultate anomale.

#### **Art. 30 – Commissioni giudicatrici.**

Si stabilisce che qualora la commessa sia affidata mediante appalto concorso o che si tratti concorsi di progettazione e comunque in tutti i casi in cui la scelta avvenga mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice deve nominare una commissione giudicatrice le cui modalità di costituzione e funzioni sono demandate al regolamento.

#### **Art. 31 – Clausole contrattuali e verbali di gara.**

Si prevede che i contratti possano essere stipulati a corpo od a misura in ragione delle peculiarità dell'oggetto dello stesso contratto, l'invariabilità del prezzo a corpo e la variabilità del prezzo in ragione di quanto effettivamente realizzato, in termini di quantità e qualità, negli appalti a misura. Oltre a stabilire i contenuti minimi dei verbali di gara la legge stabilisce che per i lavori pubblici non si possa procedere all'esperimento della procedura di gara subordinatamente all'acquisizione di una attestazione del direttore dei lavori circa l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori nonché sull'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto.

### **Art. 32 – Tutela dei lavoratori.**

Oltre a stabilire l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di prevedere nei bandi di gara e comunque nei contratti una serie di clausole a tutela dei lavoratori la legge prevede che la Regione promuova un'intesa tra INAIL INPS e CASSE EDILI per l'attestazione della regolarità contributiva degli operatori economici mediante l'emissione di un documento unico per semplificare ed accelerare l'obbligatoria verifica in capo alle amministrazioni aggiudicatrici.

### **Art. 33 – Garanzie ed assicurazioni.**

Per gli appalti in genere si prevede l'obbligo da parte degli operatori economici di prestare idonee garanzie; le uniche eccezioni riguardano le procedure secondo gli usi del commercio e quelle telematiche.

Si distingue tra cauzioni provvisorie, a garanzia delle amministrazioni aggiudicatrici per la mancata stipula contrattuale da parte del candidato appaltatore, e cauzioni di carattere definitivo a garanzia di tutti gli oneri ed obblighi contrattuali. Analogamente nel caso dell'affidamento dei servizi di progettazione è prevista una garanzia provvisoria ed una polizza per i rischi derivanti dall'attività professionale di progettazione, sulla base della quale l'amministrazione aggiudicatrice assume un impegno contrattuale. Nel caso di affidamento dell'incarico di progettazione a personale interno all'amministrazione aggiudicatrice, la stessa sostiene l'onere della polizza assicurativa del dipendente. La legge fa rinvio al regolamento per stabilire i contenuti minimi delle polizze.

### **Art. 34 - Direzione dell'esecuzione del contratto.**

Si stabilisce che, in stretta analogia con quanto si fa già per i lavori, sussiste la necessità di individuare un soggetto responsabile tecnico anche delle forniture e dei servizi che effettui il controllo della commessa durante la sua esecuzione così come fa il direttore dei lavori nell'attività di realizzazione di opere.

### **Art. 35– Varianti in corso d'opera.**

L'articolo elenca i casi in cui sono ammesse varianti in corso d'opera, limitando il ricorso a tale istituto a reali situazioni di dimostrata necessità introducendo la possibilità di ammettere varianti anche per apprezzamenti di carattere discrezionale rimessi alle amministrazioni aggiudicatrici che ritengano di dover apportare dette variazioni al fine di migliorare il risultato complessivo e sempreché le motivazioni non siano riconducibili ad errori di progettazione, nel qual caso il professionista risponde di tali errori, per i quali è tenuto a prestare idonea garanzia assicurativa. Tali varianti, per così dire, discrezionali sono ammesse a condizione che trovino copertura finanziaria nel quadro economico d'appalto e cioè all'interno della spesa globale prevista all'atto dell'approvazione del progetto.

### **Art. 36 – Sub-appalti.**

Ai fini dell'affidabilità dei sub-appalti la legge fa salvo il presupposto del possesso dei relativi requisiti di qualificazione e le norme vigenti in materia anche ai fini dell'impedimento dell'infiltrazione mafiosa.

### **Art. 37 – Collaudo tecnico amministrativo.**

Si estende la verifica di collaudo già prevista per i lavori anche agli appalti di servizi e forniture, precisando che nel caso dei lavori il collaudo finale ha validità provvisoria per due anni, decorsi i quali viene approvato tacitamente o in modo espresso.

### **Art. 38 – Scelta del collaudatore.**

Si prevede l'istituzione presso la Regione di un apposito albo dei collaudatori e dei validatori dei progetti.

Per importi inferiori alla soglia comunitaria le amministrazioni aggiudicatrici devono obbligatoriamente fare riferimento a soggetti iscritti nell'apposito albo regionale

La legge prevede che i collaudi possano essere affidati a dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice o a soggetti esterni elencando una serie di casi in cui nei confronti di determinati soggetti sussiste incompatibilità e quindi l'impossibilità di conferire l'incarico.

### **Art. 39 – Collaudo.**

La legge stabilisce l'esistenza di tre classi di importo sia per i lavori che per i servizi e le forniture, nell'ambito delle quali, rispettivamente, anche al fine di contenere la spesa pubblica, è obbligatorio sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori o dal responsabile tecnico del servizio o della fornitura; tale sostituzione diviene facoltativa per la classe intermedia, mentre sussiste l'obbligo di collaudo per la terza classe di importo più elevato.

### **Art. 40 – Contenzioso.**

Si prevede l'ampia facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici, in relazione alla natura ed all'entità del contenzioso, di ricorrere alla sede giudicante o al giudizio arbitrale, previo tentativo di ricomposizione della vertenza in via amministrativa attraverso accordo bonario tra le parti ad opera del Responsabile unico del procedimento.

### **Art. 41 – Consiglio regionale dei lavori pubblici.**

Si tratta della conferma dell'istituzione di organi consultivi regionali deputati ad esprimere pareri facoltativi od obbligatori su programmi di opere pubbliche regionali e su appalti di lavori pubblici sussidiati dalla Regione nei termini stabiliti dall'articolo 2, comma 8.

### **Art. 42– Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni.**

Viene fortemente rilanciato il ruolo del già istituito Osservatorio dei lavori pubblici che comprenderà anche le concessioni. La riforma di tale organo è dettata da una parte da esigenze di semplificazione in relazione agli adempimenti cui sono chiamate le amministrazioni aggiudicatrici, nonché con riferimento all'importante raccordo tra la programmazione triennale delle opere pubbliche delle amministrazioni aggiudicatrici e la programmazione strategica regionale. Attraverso la conoscenza telematica dei dati trasmessi all'osservatorio si renderà possibile una lettura integrata degli stessi a beneficio di tutti gli operatori del mercato degli appalti ed un test importante sull'effettiva efficacia della presente legge derivante dalle criticità che il contatto con le amministrazioni aggiudicatrici rende possibile.

#### **Art. 43 – Trasparenza e la qualità del ciclo dell'appalto.**

L'importanza della professionalità che devono esprimere i soggetti interni ed esterni alle amministrazioni aggiudicatrici, chiamati ad espletare le molteplici attività che caratterizzano l'intero ciclo dell'appalto porta il legislatore regionale ad impegnare la stessa Regione a promuovere l'aggiornamento e la qualificazione di tali soggetti anche con specifiche forme di incentivi proprio perché non appare possibile parlare di qualità dei processi se non si parla di qualificazione dei soggetti attori degli stessi.

#### **Art. 44 – Cooperazione fra Amministrazioni aggiudicatrici.**

Si disciplinano altresì forme di cooperazione più semplici e meno strutturate, particolarmente appropriate nei casi di gestione associata da parte di più soggetti delle procedure per l'acquisizione di servizi e forniture. Tali forme di aggregazione della domanda, di cui si sono recentemente avute esperienze anche per iniziativa spontanea di amministrazioni aggiudicatrici, sono funzionali all'obiettivo di rendere più rispondenti ai principi di efficienza, efficacia ed economicità i processi di approvvigionamento della pubblica amministrazione.

#### **Art. 45– Certificazioni.**

Si prevede la semplificazione dei procedimenti attraverso l'acquisizione di autocertificazioni per tutte le diverse fasi del ciclo dell'appalto, permanendo l'obbligo di controllo della stessa amministrazione aggiudicatrice della sussistenza dei fatti, stati, qualità e requisiti, provvedendo direttamente alle relative acquisizioni di tutti i documenti che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare.

#### **Art. 46 – Disposizioni per la semplificazione delle istanze.**

Al fine di rendere più agevole il compito degli operatori economici si prevede che le amministrazioni aggiudicatrici rendano disponibili appositi moduli, che nel caso specifico della fase di evidenza pubblica, indicano tutti i requisiti, stati, fatti e qualità che i candidati devono dichiarare di possedere per partecipare al procedimento.

#### **Art. 47 – Sistemi qualità e attestazione dell'attività amministrativa.**

La legge impegna la Regione ad emanare disposizioni contenenti indirizzi e direttive finalizzati alla più ampia, rapida ed efficace applicazione dei sistemi di qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici anche mediante il ricorso a forme di incentivazione.

Per la Giunta Regionale il sistema di qualità di riferimento è ispirato alla normativa UNI EN ISO 9001:2000.

## **Titolo VI – Disposizioni particolari per l'attività contrattuale della Regione (artt. 48-57)**

Sono previste norme particolari per l'attività contrattuale della Regione, riferite, nello specifico, alla funzione economica, all'Albo Regionale dei fornitori, alla programmazione degli appalti, al provvedimento per la scelta del contraente, alla cessione del contratto e del credito, alla procedura per l'espletamento delle gare in forma aperta e ristretta, alla figura ed agli adempimenti dell'Ufficiale Rogante, ai sistemi di qualità.

Particolare rilevanza riveste la figura del Garante della trasparenza e della correttezza dell'attività contrattuale, le cui funzioni attengono alla vigilanza sull'attività contrattuale della regione e degli enti dipendenti, nonché delle Aziende Sanitarie.

### **Art. 59 – Disposizioni finali**

Nel rispetto dei contenuti del novellato dettato costituzionale si prevede l'emanazione di apposito regolamento d'attuazione della legge regionale e la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di emanare un proprio regolamento per la disciplina delle funzioni loro attribuite fermo restando il rispetto dei precetti sanciti dalla stessa legge regionale.

L'articolo stabilisce il differimento del ricorso agli istituti dell'accordo quadro e del dialogo competitivo all'emanazione di specifiche norme statali per quanto riguarda gli appalti strumentali alle materie di competenza legislativa concorrente con lo Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione). Inoltre individua le leggi regionali o gli articoli di leggi regionali abrogati dalla presente legge.

### **Art. 60– Entrata in vigore.**

Si prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione del regolamento d'attuazione, ad eccezione di alcuni articoli che entrano in vigore, dopo la normale *vacatio legis*.

## TITOLO I OGGETTO, FINALITÀ, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture strumentali rispetto alle materie di cui all'articolo 117, comma 4, della Costituzione, nei limiti e nel rispetto della stessa Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
2. Sono, altresì, disciplinati dalla presente legge la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, strumentali rispetto alle materie di cui all'articolo 117, comma 3, della Costituzione, nei limiti e nel rispetto della stessa Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dai principi fondamentali della legislazione statale.
3. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, perseguono obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza e qualità dell'oggetto dell'appalto nell'arco del suo intero ciclo.
4. Nella applicazione della presente legge, i contenuti delle attività e le modalità del loro svolgimento sono finalizzati a realizzare:
  - a) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
  - b) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle diverse fasi del ciclo dell'appalto finalizzata alla più efficace definizione degli stessi, con particolare riferimento alle politiche di partenariato e di incentivazione della finanza di progetto.
  - c) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale; l'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali e alle fonti non rinnovabili;
  - d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la qualità e l'accessibilità per tutti dell'ambiente costruito e non costruito.

## Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi nel rispetto delle direttive europee. In particolare:

- a) gli appalti pubblici di lavori sono contratti aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, l'esecuzione e la progettazione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, o di un'opera, ovvero l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per opera si intende il risultato di un insieme di lavori edili o di genio civile avente una funzione economica o tecnica autonoma;
- b) gli appalti pubblici di forniture sono contratti aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
- c) gli appalti pubblici di servizi sono contratti aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini della presente legge per concessione di lavori pubblici si intende un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori e per concessione di servizi pubblici si intende un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi. Per entrambi i contratti il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o il servizio o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

3. Ai fini della presente legge gli operatori economici coinvolti nel ciclo dell'appalto sono designati con le seguenti definizioni:

- a) fornitore, prestatore di servizi e imprenditore è una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali soggetti che offra sul mercato, rispettivamente, prodotti, servizi o la realizzazione di lavori od opere. Il termine "operatore economico" designa sia il fornitore sia il prestatore di servizi sia l'imprenditore;
- b) offerente è l'operatore economico che ha presentato un'offerta. Candidato è chi ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

4. Ai fini della presente legge sono amministrazioni aggiudicatrici la Regione, le Aziende sanitarie pubbliche, le Aziende di Servizi alla Persona (ASP) di cui alla l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia", gli enti locali, le associazioni o consorzi fra tutti o parte dei soggetti anzidetti, nonché gli organismi di diritto pubblico. Sono altresì amministrazioni aggiudicatrici le aziende in qualsiasi forma costituite nelle quali una o più amministrazioni pubbliche di cui al paragrafo precedente esprimano una presenza nel capitale sociale o nell'organo di amministrazione superiore al 50 per cento.

5. Per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario, dalla Regione, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dalla Regione, da enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

6. Ai fini della presente legge per ciclo dell'appalto si intende lo sviluppo complessivo di tutte le attività necessarie per realizzare una fornitura, un servizio o un lavoro; esso include le fasi così definite:

- a) fase interna è quella che include tutte le attività e atti dal momento della programmazione fino alla predisposizione di tutti i documenti necessari all'indizione di una gara di appalto;
- b) fase di evidenza pubblica è quella che include tutte le attività e atti dalla indizione di una gara fino alla scelta del contraente e assegnazione del contratto di appalto;
- c) fase di esecuzione è quella che include tutte le attività ed atti dalla firma del contratto di appalto fino al collaudo della fornitura, servizio o lavoro appaltato.

7. Salvo quanto disposto dall'art. 7, c. 3 per eventuali specifiche integrazioni progettuali ritenute necessarie dal responsabile unico del procedimento, per lavori in economia si intendono i lavori eseguiti sulla base di una perizia, i cui contenuti minimi sono stabiliti dal regolamento, in quanto:

- a) di carattere manutentivo o di riparazione di opere od impianti, con esclusione delle opere per la sicurezza;
- b) necessari per la compilazione dei progetti;
- c) necessari al fine di completare opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto, quando vi è necessità di urgenza di completare i lavori;
- d) necessari per la realizzazione dei lavori di cui all'articolo 24, comma 5.

8. Sono lavori pubblici, forniture e servizi sussidiati quelli eseguiti da amministrazioni aggiudicatrici e quelli eseguiti da soggetti privati, che beneficiano di finanziamento regionale, in conto interessi o in conto capitale, o di altri contributi pubblici, anche cumulativi, assegnati in attuazione di piani e programmi approvati dalla Regione, di importo attualizzato pari o superiore al 50 per cento dell'importo progettuale.

### Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Sono tenute al rispetto della presente legge tutte le amministrazioni aggiudicatrici così come definite all'articolo 2, comma 4, ad eccezione delle disposizioni contenute nel Titolo VI che si riferiscono solo alla Regione Lombardia .
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, relativamente a lavori pubblici, forniture e servizi sussidiati, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, di importo superiore a un milione di euro; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 5, 6, 20, 32.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, ai soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 nel caso di appalti di servizi sussidiati ai sensi dell'art. 2, comma 8, allorché connessi ad appalti di lavori sussidiati ai sensi del medesimo art. 2, comma 8, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore alla soglia comunitaria per gli appalti di servizi stabilita dalla direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici e di servizi pubblici; ai medesimi soggetti si applicano, altresì, le norme in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate, ai sensi della citata direttiva 2004/18/CE, si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.
5. Enti e società operanti nei settori dell'energia, trasporti, acque e telecomunicazioni sono tenute al rispetto della presente legge con la sola esclusione dei casi e per le attività espressamente previsti dalla direttiva 2004/17/CE del 31.03.2004.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 4 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione dei lavori pubblici ovvero in economia nel limite di 200.000 euro.

**TITOLO II**  
**PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE**  
**DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI**

**Art. 4 (Programmazione degli appalti di lavori)**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a predisporre ed approvare un programma triennale dei lavori ed un elenco annuale dei lavori che intendono realizzare.
2. Il programma triennale e l'elenco annuale sono predisposti secondo gli schemi tipo definiti nel regolamento, nonché adottati e approvati con modalità e tempi coincidenti con quelli previsti per l'approvazione del bilancio preventivo, del quale fanno parte integrante. Nel caso di appalti di lavori di importo superiore ad un milione di euro, all'elenco annuale sono allegati, sia in fase di adozione che di approvazione, i relativi progetti preliminari; per importi inferiori è sufficiente allegare lo studio di fattibilità. Il programma triennale e l'elenco annuale, nonché le eventuali loro variazioni, sono trasmessi all'Osservatorio regionale per gli appalti pubblici che ne dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito informatico della Regione.
3. Il programma triennale identifica in modo puntuale e sintetico e con un ordine di priorità l'oggetto di ogni singolo lavoro o opera che si intende affidare e il relativo costo complessivo presunto. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente e di completamento dei lavori già iniziati. Per i lavori, l'inserimento nel piano triennale è preceduto dalla definizione dell'analisi dei bisogni e, almeno, da uno studio di fattibilità. Il regolamento stabilisce i contenuti minimi dell'analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità anche con riferimento alla compatibilità ambientale e all'utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili.
4. L'elenco annuale individua i lavori che si intendono realizzare nell'esercizio finanziario cui esso si riferisce, specificando, altresì, le caratteristiche essenziali degli stessi.
5. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale e nel programma triennale può essere affidato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili da accertate economie e per interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti statali o regionali, ovvero da atti adottati a livello comunitario.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere lo stanziamento nei propri bilanci di un apposito fondo, non inferiore al 2 per cento del valore degli appalti inseriti nel piano triennale, gestito dal responsabile unico del procedimento, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e necessaria per una corretta ed efficace programmazione e progettazione dei lavori da appaltare o affidare in concessione. Le amministrazioni aggiudicatrici disciplinano le modalità per la costituzione e l'utilizzazione del predetto fondo.

Art. 5  
(Programmazione degli appalti di forniture e servizi)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, ai fini dell'avviso di preinformazione previsto dalla direttiva comunitaria 2004/18/CE del 31.03.2004, predispongono un elenco annuale di tutti gli appalti e le concessioni che intendono realizzare; l'elenco annuale, nonché le eventuali variazioni allo stesso, è trasmesso all'Osservatorio regionale per gli appalti pubblici che ne dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito informatico della Regione.
2. L'elenco annuale individua i servizi e le forniture che si intendono realizzare nell'esercizio finanziario cui esso si riferisce, specificando, altresì, le caratteristiche essenziali degli stessi.

#### Art. 6 (Responsabile unico del procedimento)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, per tutti i lavori, i servizi e le forniture devono provvedere all'identificazione, secondo i propri ordinamenti, di un responsabile unico del procedimento delle fasi di studio e indagini preliminari, programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo dell'appalto. Il regolamento individua e disciplina i requisiti e le funzioni del responsabile unico del procedimento che deve essere soggetto appartenente all'organico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Il responsabile unico del procedimento deve garantire il controllo e il coordinamento per un corretto e tempestivo svolgimento del ciclo dell'appalto, assicurando in particolare la conformità alle norme vigenti di tutti gli atti e le procedure che si realizzano. Nel caso di carenza di tali competenze in capo allo stesso responsabile o di particolare complessità del ciclo dell'appalto, su richiesta motivata dello stesso responsabile unico del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assicurano allo stesso responsabile le attività di supporto di cui al comma 3.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a garantire le condizioni organizzative per l'efficace espletamento delle attività del responsabile unico del procedimento. Su richiesta motivata del responsabile unico del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare ad idonee figure professionali attività di supporto allo stesso responsabile.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici definiscono le modalità di attribuzione delle funzioni al responsabile unico del procedimento.

## Art. 7 (Progetti e tipologie progettuali)

1. Il progetto è il documento tecnico costituito da un insieme di elaborati coordinati le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto, in funzione della natura dell'oggetto dell'appalto.

2. Ai fini della presente legge le gare di appalto di lavori sono indette sulla base di progetti che possono, anche in relazione alla procedura adottata, avere un diverso livello di definizione. A tal fine i livelli di progettazione di norma necessari sono:

- a) progetto preliminare, con il quale sono definite le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire. In ogni caso il progetto preliminare contiene una relazione tecnica descrittiva delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili attraverso un rapporto costo-benefici, tenuto conto dei contenuti dell'analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità che hanno portato all'inserimento dell'opera nell'elenco annuale. Devono altresì essere definiti schemi grafici sufficienti per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
- b) progetto definitivo, che individua compiutamente i lavori da realizzare, sviluppando i contenuti di scelta ed indirizzo nonché le esigenze stabilite nel progetto preliminare. In ogni caso il progetto definitivo contiene: 1) la relazione tecnica descrittiva sia dei criteri utilizzati per le scelte progettuali sia delle caratteristiche dei materiali prescelti sia dell'inserimento delle opere sul territorio; 2) lo studio di impatto ambientale, ove previsto; 3) i disegni descrittivi delle caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare; 4) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti previa esecuzione delle indagini di tipo geognostico, idrologico, sismico e di altro tipo necessari per l'esecuzione di tali calcoli preliminari; 5) il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi unitari; 6) il capitolato speciale, solo quando l'appalto è affidato sulla base di un progetto definitivo, ai sensi dell'art. 10, comma 5; 7) gli elaborati necessari e/o richiesti per il rilascio dei pareri e degli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa;
- c) progetto esecutivo, con il quale sono descritti dettagliatamente i lavori da realizzare. In ogni caso il progetto esecutivo è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, degli elaborati grafici, dal computo metrico estimativo, dall'elenco prezzi unitari, dal capitolato speciale d'appalto, sulla base dei precedenti livelli di progettazione. Il progetto esecutivo è corredato, altresì, da apposito programma di gestione e/o manutenzione nei casi definiti dal regolamento per le diverse tipologie di appalto.

3. Il responsabile unico del procedimento individua i livelli di progettazione necessari e i contenuti documentali del progetto da appaltare, in ragione della peculiarità delle opere, nel rispetto delle disposizioni attuative stabilite nel regolamento .

4. La progettazione si conforma alle finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla qualità architettonica, osservando criteri di tutela, valorizzazione ed accessibilità per tutti dell'ambiente costruito e non costruito, di minimizzazione dell'impegno di risorse e fonti non

rinnovabili, del più efficace utilizzo delle risorse naturali impegnate e si svolge in modo da assicurare:

- a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura nonché la sua efficace idoneità prestazionale e funzionale;
- b) la massima manutenibilità, durabilità dei materiali e agevole controllabilità delle prestazioni nel tempo;
- c) il rispetto dei requisiti minimi di sostenibilità ambientale, nonché la conformità urbanistica, fatti salvo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 1 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali) e successive modifiche ed integrazioni;
- d) la previsione delle misure tese alla mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili, prodotti dalla esecuzione del lavoro, del servizio e della fornitura.

5. Per capitolato d'oneri si intende il documento che individua tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica, nonché le caratteristiche, quantitative, qualitative, e prestazionali dell'oggetto dell'appalto, in relazione al sistema, alla procedura e al criterio di affidamento prescelti.

6. Le specifiche tecniche individuate dalle direttive europee figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Il regolamento disciplina i contenuti minimi dei documenti di gara nel rispetto delle disposizioni sancite dalle direttive della Unione Europea.

7. Per gli appalti di servizi e forniture il responsabile unico del procedimento individua, ove li ritenga necessari, gli idonei livelli di progettazione ed i relativi contenuti documentali.

## Art. 8 (Attività di progettazione)

1. Le prestazioni relative alla elaborazione di progetti, nonché quelle per la predisposizione di studi e documenti speciali, quando previsti, sono realizzate dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici ovvero espletate da operatori economici esterni alle stesse, nel rispetto delle norme vigenti sulle competenze e tariffe professionali e nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.
2. Le suddette prestazioni possono essere, altresì, affidate ad altre amministrazioni pubbliche di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi previa stipula di apposita convenzione.
3. In caso di progettazione di lavori effettuata dagli uffici tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, una somma non superiore al due per cento dell'importo dei lavori, compresa tra le somme a disposizione nel quadro economico di ogni singolo intervento, è ripartita tra gli incaricati della redazione del progetto e il Responsabile Unico del procedimento. I criteri per il riparto sono definiti con apposito provvedimento adottato dalle stesse amministrazioni. All'interno di tale percentuale si intendono compensati anche gli adempimenti legati alle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e collaudatore, fermi restando i requisiti professionali che il soggetto da incaricare deve possedere a norma di legge.
4. Nel caso di appalti di beni culturali immobili e superfici decorate di edifici siti in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico, il regolamento detta disposizioni sugli studi da produrre riguardanti il rapporto tra le peculiarità dell'area e le caratteristiche tecniche dell'intervento finalizzate al miglioramento del bene dal punto di vista statico e strutturale, compatibilmente con il valore storico-artistico e architettonico del bene stesso.
5. Salva diversa e motivata valutazione da parte del responsabile unico del procedimento, l'incarico di direttore dei lavori o di responsabile tecnico, di cui all'art 34, è affidato al soggetto che ha effettuato la progettazione.
6. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti, nonché agli eventuali sub-appalti, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti e sub-appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
7. L'incarico per la relazione geologica deve essere affidato a geologi abilitati e non può essere oggetto di subappalto.
8. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le amministrazioni aggiudicatrici valutano, in via prioritaria, l'opportunità di ricorrere alla procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee, prevedendo anche forme di agevolazione e di incentivo a favore dei giovani professionisti. Il regolamento stabilisce criteri e procedure per l'espletamento dei concorsi di progettazione e di idee, indicando tra i parametri di valutazione quelli mirati al soddisfacimento dei

principi di sostenibilità ambientale e di qualità architettonica. Al vincitore del concorso di progettazione è affidato a trattativa privata l'incarico delle fasi successive della progettazione.

9. E' istituito un fondo di rotazione destinato alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, che anticipa le spese per l'espletamento di concorsi di idee e di progettazione relativi ad interventi il cui importo stimato non sia inferiore a 200.000 euro.

10. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce condizioni, criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande, l'erogazione ed il rimborso delle anticipazioni.

11. I progetti redatti dai soggetti incaricati ai sensi del comma 3 sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

## Art. 9 (Verifica e validazione dei progetti)

1. Il responsabile unico del procedimento esegue sull'attività di progettazione una verifica progressiva che si sviluppa con il progredire del progetto stesso. Il progetto preliminare, prima della sua approvazione, è sottoposto a verifica in collaborazione con i progettisti, mentre il progetto sulla base del quale viene affidato l'appalto, prima della sua approvazione, è sottoposto a procedura di validazione in contraddittorio con gli stessi progettisti. In ogni caso il progetto esecutivo è sempre sottoposto, dallo stesso responsabile unico del procedimento, a validazione, anche nel caso in cui questo sia affidato all'appaltatore congiuntamente all'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 10, comma 3.
2. La validazione del progetto consiste nella redazione di un documento con il quale si attesta:
  - a) la conformità alle esigenze e/o prestazioni definite nello studio di fattibilità, nel progetto preliminare e/o definitivo;
  - b) l'applicazione delle norme tecniche, di qualsiasi natura, prescritte per lo specifico oggetto dell'appalto, in relazione al livello progettuale;
  - c) la completezza, chiarezza e coerenza dei documenti costituenti il progetto ai fini dell'avvio delle procedure di appalto.
3. La validazione, nei casi di progetti di particolare complessità, quando l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta motivata del responsabile unico del procedimento, lo ritenga necessario, può essere affidata ad un operatore economico esterno nel rispetto delle norme previste dalla presente legge per l'affidamento di appalti di servizi connessi alla progettazione, purché iscritto all'albo regionale dei collaudatori e dei validatori di cui all'articolo 38, comma 1.
4. Per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro la validazione è affidata ad organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004.
5. L'attività di validazione è incompatibile con le attività di progettazione. In caso di mancata validazione o di validazione condizionata, il progettista è tenuto ad adeguare il progetto a propria cura e spese.
6. Gli organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004, nell'espletamento degli incarichi di validazione, devono avvalersi di tecnici iscritti all'albo regionale dei collaudatori e dei validatori di cui all'articolo 38, comma 1.
7. Le modalità, le forme e le procedure di verifica e validazione sono disciplinate dal regolamento.

**TITOLO III**  
**INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE**

Art. 10 (Tipologie delle procedure d’appalto)

1. Le procedure di affidamento degli appalti si distinguono in:

- a) procedure aperte, o pubblici incanti, in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti, può presentare un’offerta;
- b) procedure ristrette, o licitazioni private, o appalti-concorso, cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un’offerta;
- c) procedure negoziate, o trattative private, in cui l’amministrazione aggiudicatrice definisce direttamente il contratto di appalto con uno o più operatori economici autonomamente scelti, eventualmente in specifici albi istituiti in modo trasparente e predefinito con procedura ad evidenza pubblica, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 12.

2. Oltre alle procedure di cui al comma 1, l’amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alle seguenti procedure particolari:

- a) l’accordo quadro, così come disciplinato dall’art. 26;
- b) il dialogo competitivo, così come disciplinato dall’art. 27;
- c) i concorsi di progettazione quali procedure intese a fornire all’amministrazione aggiudicatrice, in particolare nel settore della pianificazione territoriale, dell’urbanistica, dell’architettura e dell’ingegneria, nonché in quello dell’elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, in base ad una gara, con assegnazione di premi;
- d) l’asta elettronica definita dall’art. 22;
- e) il sistema dinamico di acquisizione definito dall’art. 22;
- f) procedure di affidamento secondo gli usi del commercio, per la sola acquisizione di forniture e servizi, così come definiti dall’art. 23;
- g) procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, così come definite all’art. 23;

h) procedure di affidamento diretto di appalti pubblici a persone giuridiche a intera partecipazione pubblica, a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari della partecipazione esercitino sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, e che la persona giuridica realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano, e che da parte di detto Ente o Enti vi sia l'esercizio di un potere di direzione, coordinamento e supervisione della persona giuridica partecipata.

i) procedure di affidamento di lavori in economia, così come definite dall'art. 24;

j) convenzioni con imprenditori agricoli e cooperative sociali definite dall'art. 24;

k) affidamento diretto per i casi di somma urgenza definiti dall'art. 24;

l) convenzioni con cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991 n. 381 e succ. mod. e int. a norma dell'art. 5 della medesima legge e con le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, a norma dell'art. 7 della medesima legge;

3. Per appalti caratterizzati da particolare complessità tecnologica, su proposta del responsabile unico del procedimento, il contratto di appalto può avere ad oggetto, oltre che la sua esecuzione, anche la progettazione esecutiva.

4. La particolare complessità tecnologica è definita e motivata dal responsabile unico del procedimento, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) quando la componente tecnologica ha una sua incidenza essenziale e fortemente condizionante la funzionalità della fornitura, servizio o lavoro da appaltare;

b) quando per la progettazione di tale componente si richiedono competenze specialistiche particolari e strettamente connesse con le tecniche e tecnologie di esecuzione della fornitura, servizio o lavoro da appaltare.

5. Nel caso la procedura di gara sia finalizzata all'affidamento di un contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, oltre che l'esecuzione, condizione essenziale per l'indizione della gara e per la successiva firma del contratto, è la definizione del progetto definitivo. In questo caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve definire clausole contrattuali precise con le quali vengono stabiliti tempi di consegna e relativi modi per la validazione ed approvazione del progetto esecutivo redatto o fatto redigere dall'appaltatore.

6. L'operatore economico che partecipa all'appalto di cui al comma 5, nel caso non sia abilitato a svolgere attività progettuali da un sistema nazionale di qualificazione, deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato con le modalità stabilite dal regolamento; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base d'appalto e i requisiti richiesti per il progettista, in conformità con le norme vigenti in materia. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

## Art. 11 (Bandi di gara e pubblicità)

1. Il bando di gara deve indicare se possa esservi aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; tale facoltà non è ammessa nel caso di gara indetta con procedura ristretta per appalto concorso.
2. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, tutti gli avvisi ed i bandi di gara per l'esecuzione dei relativi appalti sono pubblicati anche sul sito informatico della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; per gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, tutti gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, tutti gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della amministrazione aggiudicatrice, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
3. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie europee i tempi sono quelli fissati dalle direttive europee.
4. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, prima della stipula del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice procede alla pubblicazione sul sito informatico della Regione dell'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta e relativa offerta economica, indicando il sistema di aggiudicazione adottato.

Art. 12 (Norme nazionali e sistemi unici di qualificazione)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute al rispetto delle disposizioni statali che prescrivono requisiti o specifiche da possedersi per lo svolgimento di determinate attività, nonché all'inserimento delle relative prescrizioni nei bandi di gara.
2. Esse sono altresì tenute al rispetto del sistema unico di qualificazione per determinate categorie di operatori economici e di appalti istituito con legge dello Stato.
3. Nel caso di cui al comma 2, il certificato o l'attestazione di qualificazione è condizione minima per poter essere candidato od offerente in un appalto pubblico.

## Art. 13 (Selezione degli operatori economici. Raggruppamenti)

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Tale accertamento è eseguito secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in riferimento all'oggetto della prestazione, le capacità economiche e finanziarie, secondo quanto prescritto nel bando di gara.
2. I candidati e gli offerenti non possono essere respinti per il solo fatto che siano persone fisiche o persone giuridiche. Per gli appalti pubblici di servizi o di lavori, nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, può essere imposto alle persone giuridiche di indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nominativo e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione oggetto dell'appalto.
3. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta o la candidatura deve essere sottoscritta da tutti gli operatori raggruppati e con l'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo. Il capogruppo stipula il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
4. Ai raggruppamenti non può essere richiesto di assumere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un'offerta o di una richiesta di partecipazione.
5. E' fatto divieto agli operatori economici di partecipare alle gare in più di un raggruppamento o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora essi abbiano partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio; è altresì vietato, successivamente all'invito, il raggruppamento di imprese invitate separatamente. E' vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 del codice civile. E' vietata, altresì, qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee o di consorzi rispetto a quelle risultanti dalle dichiarazioni formulate in sede di istanza di partecipazione alla gara e/o dall'impegno presentato in sede di offerta. Tale divieto di modificazione sussiste anche per l'intera fase di esecuzione contrattuale.
6. In caso di fallimento di un operatore del raggruppamento l'amministrazione aggiudicatrice valuta, con le modalità stabilite dal regolamento, la sussistenza delle condizioni per continuare l'esecuzione del contratto.

## Art. 14 (Motivi di esclusione)

1. E' escluso dalla partecipazione all'appalto o dall'affidamento in concessione ogni operatore economico verso il cui titolare, rappresentante legale, amministratore o direttore tecnico sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 dicembre 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche e integrazioni.

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare gli operatori economici:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- b) che hanno riportato sentenze di condanna o sentenze di applicazione della pena su richiesta nei casi previsti dalla disciplina statale;
- c) che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
- d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro;
- e) che non sono in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;
- f) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione vigente;
- g) che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo;
- h) che nell'esercizio della propria attività siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per gravi e ripetuti reati commessi per non avere ottemperato a norme sulla sicurezza sul lavoro;
- i) che, qualora trattasi di persone giuridiche, siano soggette a provvedimenti interdittivi della capacità a contrattare di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300);
- j) che non siano in regola con le disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso ex L. n. 383/2001 (o equipollente se stranieri) e s.m.i.;

k) che si trovino in qualunque altra circostanza considerata dalla legge statale quale causa di esclusione dalle gare.

3. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo o collegamento, anche sostanziale.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può avvalersi della facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento o rinuncia dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di concordare un nuovo contratto per la realizzazione integrale o il completamento del lavoro, servizio, fornitura, da stipularsi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. La medesima facoltà può essere prevista per il terzo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del secondo classificato o di rinuncia di quest'ultimo.

#### Art. 15 (Capacità economica e finanziaria)

1. La capacità economica e finanziaria di un operatore economico può essere provata mediante una o più referenze, quali idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali, bilanci, dichiarazioni relative al fatturato globale e, se del caso, al fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, con le modalità ed i contenuti stabiliti dal regolamento.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara le referenze di cui al comma 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.
3. L'operatore economico che per una ragione giustificata non è in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

## Art. 16(Capacità tecnica e professionale)

1. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, la capacità tecnica del fornitore può essere provata, a seconda della natura, della quantità e dell'impiego dei prodotti da fornire, mediante presentazione di un elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi cinque anni, descrizione dell'attrezzatura tecnica, campioni, descrizioni e fotografie dei prodotti da fornire, secondo le modalità ed i contenuti stabiliti nel regolamento.
2. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la capacità degli operatori economici di prestare i servizi viene valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità, che può essere provata, a seconda della natura, della quantità e della destinazione dei servizi da prestare, mediante indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dei dirigenti, degli organici tecnici, delle attrezzature e delle modalità organizzative di prestazione dei servizi dell'impresa, nonché mediante l'indicazione, nei casi appropriati, delle misure di gestione ambientale da assicurare in fase di realizzazione, la presentazione di un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi cinque anni, secondo le modalità ed i contenuti stabiliti nel regolamento.
3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara le referenze, fra quelle previste dai commi 1 e 2, di cui richiede la presentazione, con riguardo all'oggetto dell'appalto.

#### Art. 17 (Norme di garanzia della qualità)

1. Qualora si richieda la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle norme internazionali, europee e nazionali in materia e certificati da organismi accreditati secondo le norme internazionali, europee e statali.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto, da parte dell'operatore economico, di determinate norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali relative alla certificazione.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi con sede in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici, dandone indicazione nei bandi di gara.

Art. 18 (Albi speciali per appalti di forniture e servizi)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, salvo i casi previsti dall'art. 12, possono istituire albi speciali di operatori economici per l'affidamento di appalti di forniture e servizi di cui agli articoli art. 21, commi 7, 8, 9 e 10, 23, commi 1 e 7 e ne definiscono le modalità di funzionamento finalizzate a garantire la massima concorrenza e trasparenza.

## Art. 19 (Contratto di concessione)

1. E' ammesso l'affidamento in concessione di un lavoro o di un servizio, utilizzando le procedure di cui all'art. 10 comma 1 lettere a) e b), nel solo caso in cui la controprestazione a favore del concessionario consista esclusivamente nel diritto di gestire l'opera e/o il servizio oggetto di concessione. Tale diritto può anche essere accompagnato dal pagamento di un prezzo purché questo non sia superiore al prezzo equivalente alla controprestazione derivante dalla gestione dell'opera e/o del servizio.

2. L'amministrazione aggiudicatrice stabilisce la durata della concessione in modo da assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario tenendo conto del rendimento della concessione, del prezzo di cui al comma 1 e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I termini e le modalità di revisione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario sono stabilite dal regolamento.

3. Presupposti minimi per l'affidamento a soggetti privati della gestione di opere e/o servizi che comportino anche la esecuzione di un lavoro sono:

- a) la predisposizione di un progetto preliminare, di un capitolato d'oneri e di uno schema di convenzione per la gestione dell'opera nel caso si tratti di concessione di lavori pubblici;
- b) la predisposizione di un capitolato d'oneri e, qualora ritenuto necessario nei casi di particolare complessità, a giudizio del responsabile unico del procedimento, di un progetto preliminare, ove si tratti di concessione di servizi; il regolamento definisce i servizi di particolare complessità;
- c) la definizione dei requisiti minimi dei candidati a presentare l'offerta;
- d) i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel regolamento sono specificati i contenuti minimi della convenzione sulla base della quale viene stipulato il contratto di concessione.

4. La concessione può essere affidata mediante trattativa privata nel caso in cui il concessionario sia un organismo di diritto pubblico, il quale è tenuto al rispetto della presente legge se la concessione comporti l'affidamento ad altri soggetti di lavori, forniture e servizi.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto di concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi, nelle loro offerte, la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi

6. Il concessionario o affidatario di reti o servizi pubblici locali, per il periodo di durata della concessione o dell'affidamento, relativamente a settori collegati o contigui, nei termini stabiliti dal regolamento, e limitatamente al territorio interessato dalla concessione o dall'affidamento, è escluso dalla partecipazione ad appalti pubblici di lavori, di forniture che comportino anche l'esecuzione di

lavori, di servizi che comportino anche l'esecuzione di lavori. L'esclusione si intende estesa anche nei confronti delle società controllate o collegate.

7. La concessione è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata dalla commissione giudicatrice di cui all'articolo 30.

8. L'affidamento in concessione della realizzazione di autostrade regionali resta disciplinato dalle disposizioni di cui alla legge regionale 4 maggio 2001, n.9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale) e del relativo regolamento di attuazione.

## Art. 20 (Promotore)

1. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte per la realizzazione di concessioni di lavori pubblici inseriti o da inserire nel programma triennale di cui all'art. 4, o di servizi inseriti nell'elenco annuale di cui all'art. 5, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 21, con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi operatori economici proponenti.
2. Per quanto attiene la realizzazione di interventi infrastrutturali per la mobilità in regime di finanza di progetto valgono le disposizioni di cui alla legge regionale 4 maggio 2001, n. 9 (Procedure di concessione delle autostrade regionali).

## Art. 21 (Sistemi di affidamento e scelta delle procedure d'appalto)

1. I lavori ed i servizi di cui alla presente legge sono affidati mediante contratti d'appalto o di concessione; le forniture sono affidate mediante contratti d'appalto.

2 Salvo quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 6, il pubblico incanto è scelto, previa definizione almeno:

- a) dei requisiti minimi degli operatori economici titolati a presentare l'offerta;
- b) del progetto esecutivo per appalti di lavori;
- c) del capitolato d'oneri per appalti di servizi e/o forniture.

3 Salvo quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 6, la licitazione privata è scelta, previa definizione almeno:

- a) dei requisiti minimi degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta e dei criteri per selezionare gli stessi;
- b) del progetto esecutivo per appalti di lavori;
- c) del capitolato d'oneri per appalti di servizi e/o forniture.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 6, l'appalto-concorso è scelto, previa definizione almeno:

- a) dei requisiti minimi degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta e dei criteri per selezionare gli stessi;
- b) del progetto preliminare per appalti di lavori;
- c) del capitolato d'oneri per gli appalti di servizi e/o forniture.

5. Salvo quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 6, la trattativa privata è ammessa per importi pari o superiori alla soglia comunitaria con o senza pubblicazione di un bando al ricorrere dei presupposti stabiliti dalle direttive europee, previa definizione almeno:

- a) dei requisiti minimi, stabiliti dalla vigente normativa, dell'operatore economico o degli operatori economici con i quali definire i termini del contratto o la presenza di questo o questi nello specifico albo di fiducia eventualmente istituito dalla amministrazione aggiudicatrice
- b) del progetto esecutivo per appalti di lavori pubblici;
- c) di un capitolato d'oneri per appalti di servizi e/o forniture.

6 La trattativa privata può essere esperita per appalti di lavori di importo inferiore a 200.000 euro, previa definizione di quanto stabilito al comma 5, lett. a) e b) e previa richiesta di almeno tre offerte.

7. Per appalti di servizi e forniture di importi inferiori, al netto dell'IVA, alla soglia comunitaria, è ammessa la trattativa privata diretta, qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; per appalti di forniture di importi inferiori, al netto dell'IVA, alla soglia comunitaria è ammessa la trattativa privata diretta con un operatore economico determinato nel caso di prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo purchè non ricorrano i presupposti di una produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e sviluppo.

8. Per appalti di servizi di importi inferiori, al netto dell'IVA, alla soglia comunitaria, è ammessa la trattativa privata diretta per servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale comunque concluso, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione del servizio quali ivi descritto, a condizione che siano affidati all'operatore economico che presta tale servizio, qualora:

a) tali servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice purchè l'importo dei servizi complementari non superi il 50% dell'importo dell'appalto iniziale;

b) qualora tali servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento, purchè l'importo dei servizi complementari non superi il 50% dell'importo dell'appalto iniziale.

9. Per appalti di forniture di importi inferiori, al netto dell'IVA, alla soglia comunitaria, è ammessa la trattativa privata diretta nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziali di forniture o impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti oggetto di contratto comunque concluso, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comportino incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

10. Per appalti di servizi e forniture di importi inferiori, al netto dell'IVA, alla soglia comunitaria, è ammessa la trattativa privata:

a) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui all'art. 23, commi 4 e 5; le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

b) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia pervenuta alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta di cui all'art. 23, comma 3, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.

11. Nessun appalto può essere diviso in più affidamenti al fine di applicare quanto previsto dal comma 6.

12. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato mediante trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla stessa opera.

13. Per l'affidamento di incarichi di progettazione o di direzione dei lavori, nonché di servizi connessi, il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ad operatori economici di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare.

## Art. 22 (Procedure particolari)

1. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili ai sensi della normativa vigente, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica, quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa.

2. Un'asta elettronica è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono istituire sistemi dinamici di acquisizione seguendo le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'aggiudicazione degli appalti.

4. Un sistema dinamico di acquisizione è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.

Art. 23 (Procedure particolari per l'acquisizione di servizi e forniture)

1. E' consentito provvedere, secondo gli usi del commercio, all'acquisizione di servizi e forniture di importo massimo pari a 130.000 euro al netto dell'IVA.
2. La procedura di cui al comma 1 comporta la richiesta di almeno tre preventivi qualora l'importo della spesa non superi l'ammontare di 50.000 euro al netto dell'IVA, e di almeno cinque preventivi qualora l'importo della spesa sia compreso tra 50.000 e 130.000 euro al netto dell'IVA; la scelta del contraente avviene in base al criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; si può prescindere dalla richiesta di pluralità dei preventivi nel caso di nota specialità di servizi e/o forniture da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di acquisizione di servizi e forniture con le procedure di cui al comma 1, hanno facoltà di non richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta prevista dell'art. 33, comma 1.
4. Per appalti di servizi e forniture di importi inferiori, al netto dell'IVA, alla soglia comunitaria, salvo quanto disposto al comma 1, si procede mediante esperimento di procedure aperte o ristrette come previste all'art. 10, comma 1 – lettere a), b) con pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della amministrazione aggiudicatrice e della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
5. Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 26 giorni dalla pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della amministrazione aggiudicatrice. Nelle procedure ristrette, il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 20 giorni dalla pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della amministrazione aggiudicatrice ed il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 20 giorni dalla data dell'invio dell'invito.
6. Nelle procedure ristrette, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire un termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione del bando di gara sul sito informatico della amministrazione aggiudicatrice ed un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data dell'invio dell'invito.
7. Per le Aziende Sanitarie i contratti di fornitura di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono negoziati secondo le norme di diritto privato con le modalità stabilite dai rispettivi atti aziendali, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, e ferma restando l'applicazione di tutti gli altri articoli della presente legge.
8. Nessun appalto può essere diviso in più affidamenti al fine di applicare quanto previsto dai commi 4 e 7.

## Art 24 (Procedure particolari per l'affidamento di lavori)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono eseguire lavori in economia fino all'importo di 200.000 euro, in amministrazione diretta o per cottimi fiduciari, con le modalità ed i contenuti stabiliti dal regolamento.
2. Per importi fino a 20.000 euro i cottimi fiduciari possono essere affidati direttamente; per importi superiori l'amministrazione aggiudicatrice richiede almeno tre offerte, sulla base di una perizia i cui contenuti sono stabiliti dal regolamento.
3. I lavori in amministrazione diretta sono eseguiti con personale proprio dell'amministrazione aggiudicatrice e coordinati dal responsabile unico del procedimento, che provvede all'acquisto dei materiali e al noleggio dei mezzi d'opera, con le modalità stabilite dal regolamento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata adottata per l'affidamento delle tipologie di lavoro individuate da ciascuna amministrazione aggiudicatrice con apposito regolamento, nel rispetto dell'articolo 2, comma 7.
5. I lavori di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria, sistemazione montana, così come definiti nel regolamento, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo.
6. Per la redazione della perizia di cui al comma 2 e l'esecuzione dei lavori di cui al comma 3, la Regione può prevedere forme di convenzione con altre amministrazioni aggiudicatrici.
7. Nel caso d'interventi pilota, di carattere sperimentale, rientranti nella tipologia dei lavori di cui al comma 5, è consentita, altresì, la redazione delle relative perizie e la realizzazione in amministrazione diretta mediante stipula di convenzione tra amministrazioni aggiudicatrici.
8. Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e le cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in lombardia).
9. Le convenzioni di cui al comma 8 possono prevedere, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, la realizzazione di opere pubbliche, di importo annuale non superiore a 25.000 euro se affidate a imprenditori singoli, non superiore a 150.000 euro se affidate a imprenditori in forma associata o a cooperative sociali.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, al fine di garantire l'incolumità pubblica, possono procedere d'urgenza a lavori di pronto soccorso, di riparazione e/o di ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e di messa in sicurezza, tramite l'esperimento di trattativa privata sulla base di un perizia preliminare redatta dal responsabile del procedimento, il cui importo non sia superiore a 200.000 euro.

11. Qualora l'evento di cui al comma 10 sia tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla realizzazione immediata dei lavori necessari tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza redatto ad opera del primo tecnico della stessa amministrazione giunto sul posto, entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità pubblica. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procederà con le modalità stabilite dal regolamento.

12. Il regolamento stabilisce i contenuti minimi della perizie e del verbale di somma urgenza.

13. Nessun appalto può essere diviso in più affidamenti al fine di applicare quanto previsto dai commi precedenti.

## Art. 25 (Utilizzo di strumenti elettronici e telematici)

1. Le procedure previste per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, quelle previste per appalti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria e la procedura per l'acquisizione di beni e servizi secondo gli usi del commercio possono essere esperite, in tutto o in parte, con il supporto di strumenti elettronici e telematici, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza e della concorrenza, di semplificazione, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di parità di trattamento dei partecipanti.
2. Nel caso di appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria l'utilizzo di strumenti elettronici e telematici è consentito a condizione che vengano adottati termini e modalità non in contrasto con la disciplina comunitaria e con la disciplina statale di recepimento.
3. Nel caso in cui le procedure aperte o ristrette previste all'art. 23, comma 4 siano esperite integralmente con il supporto di strumenti elettronici e telematici, i termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione possono essere ridotti fino alla metà.
4. Nei casi previsti dall'art. 21, comma 10 nonché dall'art. 23, commi 1, 4 e 7, qualora sia prevista la presentazione delle offerte in via elettronica e telematica, l'aggiudicazione può avvenire mediante rilancio dinamico delle offerte, anche in sessioni temporali successive.
5. Il rilancio dinamico può riguardare:
  - a) i prezzi, quando l'appalto viene aggiudicato al prezzo più basso, secondo il metodo del massimo ribasso;
  - b) i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal caso, è consentito utilizzare il sistema del rilancio dinamico per gli elementi diversi dal prezzo a condizione che essi possano essere espressi in cifre o percentuali in modo da essere suscettibili di valutazione automatica.
6. Qualora si avvalgano delle modalità di aggiudicazione indicate ai commi 4 e 5, le amministrazioni aggiudicatrici in nessun caso possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento della fase del rilancio.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel caso di acquisizione mediante utilizzo di strumenti elettronici e telematici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, hanno facoltà di non richiedere la cauzione provvisoria a garanzia dell'offerta prevista dell'art. 33, comma 1.
8. Nei casi di cui al presente articolo, può farsi luogo alla stipula dei contratti, ove prescritta, mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, nel rispetto della normativa dettata in materia di firme elettroniche, di documentazione amministrativa e di tutela della riservatezza.
9. E' fatta salva la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di fare ricorso ad altre procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi previste dalla disciplina statale

## Art. 26 (Accordi quadro)

1. L'accordo quadro è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici ed uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le procedure previste dalla presente legge, in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti contraenti di tale accordo sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 28.
3. In sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nello stesso accordo, in particolare nel caso in cui questo è concluso con un solo operatore economico. Il regolamento stabilisce le modalità ed i tempi di svolgimento delle procedure per la conclusione dell'accordo e per l'aggiudicazione degli appalti, compresa l'ipotesi di eventuale rilancio del confronto competitivo fra le parti, qualora lo stesso accordo quadro non fissi tutte le condizioni per l'aggiudicazione o si renda necessario precisarle ulteriormente o integrarle.
4. La procedura di rilancio di cui al comma 3 si applica esclusivamente tra l'amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici originariamente parti dell'accordo quadro.
5. La durata di un accordo quadro non può essere superiore a quattro anni o, in casi eccezionali debitamente giustificati, a cinque anni.

## Art. 27 (Dialogo competitivo)

1. Il dialogo competitivo è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può avvalersi del dialogo competitivo qualora:
  - a) non sia oggettivamente in grado di definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità e /o obiettivi;
  - b) non sia oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria del progetto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono note le loro necessità e le loro esigenze ed avviano, con i candidati ritenuti idonei ai sensi della presente legge, sotto il profilo della qualificazione, un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga per fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di selezione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.
5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità
6. Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possono favorire alcuni offerenti rispetto ad altri e non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
7. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase di dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
8. L'aggiudicazione dell'appalto attraverso la procedura del dialogo competitivo avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
9. Il regolamento stabilisce le modalità ed i tempi di svolgimento delle procedure per esperire il dialogo competitivo e per la conseguente aggiudicazione degli appalti, compresa l'ipotesi di eventuale precisazioni relative ai contenuti dell'offerta risultata economicamente più vantaggiosa a condizione che ciò non abbia effetto di modificare elementi fondamentali della stessa offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

10. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

## Art. 28 (Criteri di aggiudicazione)

1. Gli appalti disciplinati dalla presente legge possono essere aggiudicati mediante:

- a) per i lavori, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, nel caso di appalto a misura, e mediante ribasso sull'importo dei lavori posti a base di gara o la predetta offerta a prezzi unitari nel caso di appalti a corpo; per forniture e servizi, con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull'offerta a prezzi unitari o sull'importo a base di gara;
- b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione gli elementi di cui al comma 2.

2. L'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base di parametri variabili in relazione al lavoro, fornitura o servizio da appaltare, che attengono a:

- a) valore tecnico;
- b) rendimento, qualora si tratti di affidamento in concessione;
- c) costo di utilizzazione e/o di manutenzione;
- d) tempo di esecuzione;
- e) qualità;
- f) prezzo;
- g) caratteristiche estetiche e funzionali;
- h) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- i) adozione di tecniche volte a limitare o mitigare gli impatti ambientali;
- j) altri elementi previsti dal bando di gara e ritenuti utili al conseguimento degli obiettivi indicati dall'art.1.

3. Il bando di gara o la lettera d'invito indicano tutti gli elementi prescelti nell'ordine di importanza loro attribuita, attribuendo agli stessi un peso percentuale da applicarsi separatamente o congiuntamente, per la valutazione dell'offerta. Per ciascun elemento di valutazione che non attenga esclusivamente al prezzo sono individuati, in modo chiaro ed invariabile ed in ordine decrescente, i singoli fattori e i relativi parametri che concorrono a determinarlo; l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'onori o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza degli elementi .

4. L'appalto-concorso è aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata dalla commissione giudicatrice di cui all'articolo 30.

## Art. 29 (Offerte anormalmente basse)

1. Se, per un appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione. Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità di verifica. Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o del procedimento di costruzione nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente sulle retribuzioni dei lavoratori, anche con riferimento a quanto disposto dall'articolo 32;
- b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;
- d) l'eventualità che l'offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato.

2. Quando l'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica in contraddittorio con l'offerente, valuta anormalmente bassa l'offerta classificata prima nella graduatoria d'appalto, sceglie la seconda offerta classificata, effettuando, se necessario, le medesime verifiche effettuate per la precedente.

3. L'amministrazione aggiudicatrice, per gli appalti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da esperirsi con il criterio del prezzo più basso procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10% , arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

### Art. 30 (Commissioni giudicatrici)

1. Quando i lavori, forniture e servizi sono affidati con il sistema dell'appalto concorso, e i servizi sono affidati con concorso di progettazione, e comunque in tutti i casi in cui la scelta avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'amministrazione aggiudicatrice costituisce un'apposita commissione giudicatrice.
2. La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte nel rispetto di quanto prescritto dal bando di gara e dai documenti ad esso allegati. Le modalità di costituzione della commissione e di espletamento delle sue funzioni sono stabilite dal regolamento.

### Art. 31 (Clausole contrattuali e verbali di gara)

1. Nei contratti per l'esecuzione di appalti di lavori, servizi, forniture, il prezzo è determinato a corpo o a misura. Nei contratti a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sulla qualità dell'oggetto del contratto. Nei contratti a misura, la somma prevista nel contratto può variare, tanto in aumento quanto in diminuzione, a seconda delle le quantità effettivamente realizzate o fornite. Per l'esecuzione dei contratti a misura i prezzi stabiliti sono invariabili per unità di misura e per ogni specie di lavoro, servizio o fornitura.

2. Per appalti pluriennali di servizi e forniture è prevista la clausola di revisione periodica del prezzo con le modalità contrattualmente definite.

3. Per gli appalti di lavori non è ammessa la revisione prezzi e si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, che, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso di inflazione programmata nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, è aumentato nella misura percentuale corrispondente a detta differenza. La percentuale si applica all'importo dei lavori ancora da eseguire, per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

4. Per ogni appalto l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale di gara contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e i motivi della scelta, nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto.

5. Prima di procedere all'esperimento della gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta, nel caso di appalto di lavori, ad acquisire da parte del direttore dei lavori, nominato ai sensi dell'articolo 34, un'attestazione sull'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, nonché sull'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto, nonché sulla conseguente realizzabilità del progetto, previa verifica dello stesso progetto e del relativo documento di validazione.

6. Il responsabile unico del procedimento è tenuto alla formale rilevazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che il responsabile tecnico o il direttore dei lavori ritenessero pregiudizievoli ai fini dell'affidamento dell'appalto, proponendo all'amministrazione i provvedimenti da assumere.

## Art. 32 (Tutela dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente disciplina statale per il rispetto degli obblighi di tutela dei lavoratori, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a prevedere nel bando e comunque nel contratto le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:

- a) obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel luogo di esecuzione del contratto. Per la durata del contratto di appalto, l'amministrazione verifica l'adempimento degli obblighi relativi all'iscrizione dei lavoratori alle Casse edili ed al pagamento delle contribuzioni alle Scuole edili e ai Comitati tecnici paritetici;
- b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a), da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del sub-appalto loro affidato;
- c) previsione che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa edile nel caso di lavori. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell'appaltatore l'ente appaltante provvede al pagamento delle somme dovute, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore in dipendenza delle attività eseguite, secondo le procedure stabilite dal regolamento, anche incamerando la cauzione definitiva.

2. Ai fini di semplificazione delle procedure, la Giunta regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse edili per attestare la regolarità contributiva mediante un documento unico. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle Casse edili.

3. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

### Art. 33 (Garanzie ed assicurazioni)

1. L'offerta da presentare per l'affidamento di un appalto, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 23, comma 3 e dall'art. 25, comma 7, è corredata da una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell'importo dell'appalto, a copertura di tutti gli oneri e obblighi relativi alla partecipazione, nonché della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ovvero della mancata costituzione della garanzia definitiva.
2. A scelta dell'offerente, la cauzione provvisoria può essere costituita in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria competente o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
3. La cauzione provvisoria deve essere altresì accompagnata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di una banca o di una compagnia di assicurazione ad emettere la garanzia di cui al comma 6 in caso di aggiudicazione.
4. La cauzione provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
5. L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva nella misura, da riportarsi nel bando, del 10 per cento dell'importo dell'appalto, a garanzia di tutti gli obblighi e oneri contrattuali, unicamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa, fatto salvo quanto disposto dal comma 11. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
6. La garanzia copre, inoltre, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo finale così come contemplato nell'articolo 38 o comunque entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, servizi o forniture. Nel caso di lavori, servizi o forniture di particolare complessità, come specificata dal regolamento, il suddetto termine è esteso a dodici mesi. Il regolamento disciplina lo svincolo graduale della garanzia fideiussoria dopo che siano state assolte le obbligazioni contrattuali per almeno la metà; tale svincolo graduale è autorizzato dal responsabile unico del procedimento sentito il direttore dei lavori o il responsabile tecnico della fornitura o del servizio, qualora tutte le obbligazioni contrattuali risultino regolarmente assolte dall'appaltatore.
7. Tutte le fideiussioni bancarie o assicurative devono prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento dell'importo in garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione aggiudicatrice.
8. Per i soli appalti di lavori, l'esecutore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o da cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio. L'appaltatore è altresì tenuto alla costituzione di garanzia, mediante fideiussione, sulla rata di saldo, con tasso di interesse applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

9. Per gli appalti di lavori di importo superiore a 10.000.000 euro, l'esecutore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

10. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara, nonché il geologo a cui è affidato l'incarico della relazione geologica, devono essere muniti, sin dall'atto di conferimento dell'incarico, di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'amministrazione aggiudicatrice, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dell'appalto e sino alla data di emissione del certificato di collaudo finale così come previsto dall'articolo 37. La polizza è da considerarsi sostitutiva della cauzione definitiva.

11. La mancata presentazione, da parte dei progettisti, della polizza di garanzia interrompe la procedura di conferimento dell'incarico e dà luogo all'incameramento della cauzione provvisoria, da presentare in tutti i casi di affidamento dell'incarico mediante gara.

12. I professionisti non dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, a cui vengono affidate le attività di supporto del responsabile unico del procedimento, devono essere muniti di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'amministrazione aggiudicatrice, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del mandato. Qualora la validazione del progetto, di cui all'art. 9, comma 3, venga affidata ad un operatore esterno, lo stesso deve essere munito di una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'amministrazione aggiudicatrice, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata del mandato.

13. Sono totalmente a carico delle amministrazioni aggiudicatrici le polizze di responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei propri dipendenti ai quali sono attribuiti incarichi, compresi quelli amministrativi, relativi a tutte le fasi dell'appalto. Nel caso di affidamento di tali incarichi a soggetti non dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice, la stipula delle relative polizze è a carico dei soggetti stessi.

14. Nel regolamento sono specificati i contenuti e gli schemi tipo delle garanzie e assicurazioni previste dal presente articolo, nonché i criteri per i relativi massimali.

15. In caso di affidamento di concessione, anche mediante finanza di progetto, le garanzie di cui ai commi 5 e 6 sono assunte dagli esecutori e dal progettista a favore del concessionario, qualora questi non esegua o progetti direttamente i lavori; in tal caso, quest'ultimo, deve garantire l'amministrazione aggiudicatrice con una polizza di garanzia globale che comprenda anche i rischi d'esecuzione e di progettazione.

**TITOLO IV**  
**REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO**  
**E DELL'ATTIVITA' CONCESSA**

Art. 34 (Direzione dell'esecuzione del contratto)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti, individuano un soggetto responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto, assegnando la funzione di direttore dei lavori o di responsabile tecnico della fornitura o del servizio appaltato, previa verifica del possesso in capo allo stesso soggetto affidatario dei requisiti richiesti in relazione all'oggetto dello stesso contratto.
2. Con le procedure previste dalla presente legge l'amministrazione, su motivata richiesta del responsabile unico del procedimento, può affidare a soggetti esterni alla stessa amministrazione, compensati nel rispetto delle tariffe vigenti, la direzione dei lavori o la responsabilità tecnica della fornitura o del servizio, previo espletamento della verifica di cui al comma 1.
3. Il regolamento stabilisce tutti gli adempimenti legati al controllo di regolare esecuzione dell'appalto in capo al direttore dei lavori ed al responsabile dei servizi e delle forniture, dalla fase di consegna a quella di collaudo.

## Art. 35 (Varianti in corso d'opera)

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture le varianti in corso d'esecuzione possono essere ammesse, sentiti il progettista ed il direttore dei lavori o il responsabile tecnico della fornitura o servizio, esclusivamente qualora ricorra almeno uno dei seguenti motivi:

- a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento;
- c) presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni oggetto dell'appalto, verificatisi in corso d'esecuzione del contratto, o di rinvenimenti imprevisi e non prevedibili nella fase progettuale. La definizione degli eventi, nonché della natura e specificità dei beni è disciplinata dal regolamento;
- d) verificarsi di uno dei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
- e) manifestarsi di errori o di omissioni del progetto. Il responsabile unico del procedimento ne dà comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice e propone le determinazioni da adottare.

2. Qualora le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice può procedere alla risoluzione del contratto ed indire una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. In tal caso la risoluzione del contratto dà diritto al pagamento dei lavori, servizi e forniture eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori, servizi e forniture non eseguiti, nella misura massima dei quattro quinti dell'importo del contratto.

3. Ai fini del presente articolo si considerano errori o omissioni di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od omissioni nella progettazione di cui al comma 1, lettera e), con il conseguente obbligo di dotarsi della specifica polizza di garanzia di cui all'art. 33.

4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione aggiudicatrice, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento del lavoro, servizio, fornitura ed alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 20 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'appalto.

5. Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori o dal responsabile tecnico per risolvere aspetti di dettaglio, che non comportino un aumento eccedente il 5 per cento dell'importo del contratto stipulato per l'esecuzione dell'opera, del servizio o della fornitura, previa verifica della relativa copertura finanziaria tra le somme stanziata per l'appalto.

6. L'amministrazione aggiudicatrice, durante l'esecuzione dell'appalto, può ordinare una variazione del contratto, in aumento o in diminuzione, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, variazione che l'appaltatore è tenuto ad eseguire agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. Qualora i prezzi relativi alle variazioni non siano disponibili nel contratto originario gli stessi saranno concordati tra i contraenti, su proposta del direttore dei lavori o del responsabile tecnico dei servizi o delle forniture, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

## Art. 36 (Sub-appalti)

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, i sub-appalti sono autorizzati dall'amministrazione aggiudicatrice a condizione che siano rispettate le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia e dalle norme del sistema unico di qualificazione, definite con il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).

2. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad indicare nei bandi di gara che il soggetto appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per i lavori, servizi e forniture o, in alternativa, a prevedere che l'aggiudicatario debba trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato al subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Il bando prevede, altresì, che, in caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore nei confronti dei subappaltatori dei corrispettivi per lavori, servizi e forniture già liquidati dall'amministrazione aggiudicatrice in quanto regolarmente eseguiti a giudizio del direttore dei lavori, l'ente appaltante provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, secondo le procedure stabilite dal regolamento, anche incamerando la cauzione definitiva.

3. Con esplicita previsione nel bando di gara l'amministrazione può autorizzare il sub-appalto fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo dell'appalto.

4. Il servizio di progettazione di un lavoro, servizio o fornitura per il quale sia richiesta una specifica competenza professionale non può essere sub-appaltato.

#### Art. 37 (Collaudo tecnico amministrativo)

1. Il collaudo è finalizzato ad accertare la rispondenza del lavoro, fornitura o servizio alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni e dei corrispettivi dell'appaltatore.
2. Il collaudo riguarda interamente o parzialmente l'opera, il servizio o la fornitura e deve tenere conto dei collaudi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di strutture e di impianti. Nel regolamento sono definite le modalità ed i tempi di effettuazione del collaudo finale, che deve essere ultimato entro sei mesi dall'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, servizi o forniture. Nei casi di lavori, servizi e forniture di particolare complessità, specificati dal regolamento, il suddetto termine è esteso a dodici mesi.
3. Per gli appalti di lavori il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diviene definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche in assenza dell'atto formale di approvazione.
4. I collaudi da effettuarsi in corso di esecuzione si riferiscono a lavori, forniture o servizi di particolare complessità, specificati dal regolamento, che richiedano verifiche in corso d'esecuzione, ovvero a parti che non possano essere utilmente sottoposte a solo collaudo finale.
5. I collaudi da effettuarsi in corso di esecuzione si svolgono secondo modi e tempi stabiliti dal regolamento.

#### Art. 38 (Scelta del collaudatore)

1. E' istituito presso la Regione Lombardia l'Albo regionale dei collaudatori e dei validatori dei progetti. Il regolamento disciplina le modalità e i requisiti di iscrizione.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, per ogni appalto di lavori, di servizi o di fornitura, nominano un collaudatore o una commissione di collaudo. Il regolamento disciplina le modalità di nomina del collaudatore o della commissione di collaudo e di espletamento delle funzioni.
3. Il collaudo può essere affidato a soggetti esterni o interni all'amministrazione aggiudicatrice, in possesso di adeguata professionalità. Il collaudo non può affidato a coloro che:
  - a) abbiano preso comunque parte alla progettazione, alla direzione dei lavori o alla direzione tecnica della fornitura o del servizio;
  - b) siano amministratori, dipendenti, collaboratori di società che abbiano avuto parte nella stesura o nel controllo del progetto o siano stati incaricati come direttore dei lavori o responsabile tecnico;
  - c) abbiano, o abbiano avuto nei tre anni precedenti, rapporti professionali od economici con operatori che, a qualsiasi titolo, abbiano partecipato alla realizzazione, alla progettazione, alla direzione del lavoro, fornitura o servizio da collaudare.
  - d) esercitino l'attività di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato.
4. Per importi inferiori alla soglia comunitaria possono essere affidati incarichi di collaudo solo a tecnici iscritti all'Albo di cui al comma 1.

## Art. 39 (Collaudo)

1. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro e di servizi o forniture di importo sino alla soglia comunitaria, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori o responsabile tecnico. Per i lavori di importo superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, e per servizi o forniture di importo superiore alla soglia comunitaria ed inferiore a 500.000 euro il responsabile del procedimento può determinare di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Per appalti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e di servizi o forniture di importo pari o superiore a 500.000 euro, il collaudo è necessario in ogni caso.
2. Il certificato di collaudo è comunque obbligatorio nel caso sussistano contestazioni con l'appaltatore, formalizzate negli atti contabili con le modalità stabilite dal regolamento.
3. Il pagamento del saldo dell'importo contrattuale è subordinato all'emissione del relativo certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
4. Non sono soggetti a collaudo gli appalti relativi ai servizi di progettazione.

#### Art. 40 (Contenzioso)

1. Le Amministrazioni aggiudicatrici debbono prevedere negli atti contrattuali clausole per la soluzione di eventuali divergenze e contenziosi con l'appaltatore o il concessionario, anche mediante il deferimento ad arbitri.
2. Il regolamento definisce le modalità per la risoluzione delle divergenze che insorgono a fronte di riserve avanzate dall'appaltatore con richieste di maggiori corrispettivi rispetto ai patti contrattuali, attraverso tentativi di conciliazione per il raggiungimento di accordi bonari da esperirsi ad opera del responsabile unico del procedimento.

**TITOLO V**  
**ORGANI CONSULTIVI REGIONALI**  
**QUALITA' E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI**

Art. 41 (Consiglio regionale dei lavori pubblici)

1. E' istituito, presso la Regione, il Consiglio regionale dei lavori pubblici.
2. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici è nominato dalla Giunta regionale .
3. Il regolamento stabilisce la composizione, le modalità di nomina dei componenti, nonché le modalità di svolgimento delle attività del Consiglio regionale dei lavori pubblici.
4. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici decade dalla carica contestualmente alla scadenza della legislatura regionale nel corso della quale è nominato.
5. Compete al Consiglio regionale dei lavori pubblici esprimere pareri obbligatori in merito a:
  - a) strumenti programmatori predisposti dalle direzioni generali regionali che riguardano la realizzazione di opere pubbliche;
  - b) progetti di lavori pubblici sussidiati, fatta eccezione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 2 comma, 8, di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
  - c) progetti di edilizia sanitaria sussidiata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, di importo superiore a 25 milioni di euro, ricompresi in accordi di programma quadro sottoscritti con il Governo nazionale. Tale parere è espresso in via esclusiva dal Consiglio regionale dei lavori pubblici;
  - d) progetti di lavori pubblici realizzati direttamente dalla Regione di importo pari o superiore a 7,5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
  - e) vertenze relative ai progetti di cui alle lettere b),c) e d) sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero di penali contrattuali, i cui importi risultino superiori al 10 per cento dell'importo contrattuale, nonché sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti, qualora non siano già in corso azioni giudiziarie o trattative, per addivenire ad un accordo bonario;
  - f) ogni altro oggetto previsto da disposizioni di legge o regolamentari.
6. Il parere di cui al c. 5, lettera d) è vincolante.

7. Il Consiglio regionale dei lavori pubblici esprime, inoltre, pareri facoltativi nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, ovvero su richiesta degli uffici regionali interessati; svolge altresì funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle direzioni generali regionali preposte alla realizzazione di lavori pubblici, al fine di assicurare uniformità di procedure ed interventi, anche mediante individuazione di appositi standard operativi.

8. Sono assoggettati al parere delle strutture tecniche regionali periferiche competenti in materia di lavori pubblici:

- a) i progetti di lavori sussidiati, fatta eccezione per gli interventi di edilizia residenziale pubblica, d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro, e relative varianti, se comportanti una maggiore spesa superiore al 5 per cento dell'importo contrattuale;
- b) i progetti di lavori pubblici realizzati direttamente dalla Regione d'importo inferiore a 7,5 milioni di euro.

9. Il parere di cui al c. 8, lettera b) è vincolante.

10. I pareri di cui ai commi 5 e 8 sono resi rispettivamente entro novanta e sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta e sono soggetti al silenzio assenso. Per i progetti relativi agli interventi previsti in accordo di programma quadro i pareri sono resi entro quarantacinque giorni e sono soggetti al silenzio assenso.

11. Per i progetti di cui al c. 8, lett. a), inferiori a 250.000 euro, il responsabile del procedimento assevera la congruità tecnico-amministrativa alle disposizioni previste dai piani e programmi regionali, con le modalità stabilite dal regolamento .

## Art. 42 (Osservatorio regionale degli appalti e delle concessioni)

1. E' istituito presso la Regione l'Osservatorio regionale degli appalti pubblici e delle concessioni, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio costituisce lo strumento di monitoraggio dei piani e dei programmi infrastrutturali regionali; rileva e raccoglie, oltre ai dati di cui all'articolo 4, comma 2 e all'art. 5 comma 1, informazioni riferite agli appalti di lavori, servizi e forniture e alle concessioni di lavori e servizi.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere all'Osservatorio, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti realizzati nella Regione Lombardia secondo le modalità e gli schemi tipo stabilite dal regolamento, ivi comprese quelle relative alla programmazione di cui agli artt. 4 e 5. Il mancato invio di tali informazioni all'Osservatorio può essere motivo di revoca o di esclusione da finanziamenti o provvedimenti deliberati dalla Giunta regionale a favore delle stesse amministrazioni inadempienti, con riferimento al lavoro, servizio o fornitura oggetto della mancata informazione. In ogni caso, il Responsabile Unico del Procedimento è comunque soggetto a sanzione amministrativa variabile da un minimo di cinquecento euro ad un massimo di diecimila euro, con le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento.
4. L'Osservatorio si rapporta con tutti i soggetti istituzionali competenti a qualunque livello, anche statale e comunitario, per analizzare, elaborare coordinare e rendere disponibili le informazioni raccolte.
5. Nell'Osservatorio regionale ha sede l'articolazione regionale dell'Osservatorio nazionale dei lavori pubblici, le cui relazioni sono definite da uno specifico protocollo d'intesa stipulato fra la Regione e l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge.
6. L'Osservatorio opera nel rispetto di standard comuni, anche informatici, che consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali, i soggetti istituzionali, anche a livello statale e comunitario, e le associazioni di imprese e lavoratori interessati.
7. La Regione pubblica ogni anno, sul proprio Bollettino ufficiale e sul proprio sito informatico, un rapporto annuale sugli appalti pubblici nel quale sono analizzate le informazioni raccolte dall'Osservatorio.
8. L'Osservatorio svolge altresì i seguenti compiti:
  - a) fornisce informazioni alla Giunta regionale sulla programmazione degli appalti pubblici sul territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica della Regione;
  - b) determina ed aggiorna l'elenco regionale dei prezzi unitari nei lavori pubblici e dei costi standardizzati per le opere pubbliche;
  - c) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara secondo le disposizioni vigenti;

9. Il regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio.

Art. 43 (Trasparenza e la qualità del ciclo dell'appalto)

1. La Regione promuove l'aggiornamento e la qualificazione dei soggetti operanti nel ciclo dell'appalto per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) progettazione;
- b) responsabile unico del procedimento;
- c) responsabile della sicurezza;
- d) direzione dei lavori;
- e) responsabile tecnico delle forniture e servizi;
- f) collaudo.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere agli operatori economici, in qualunque procedura di appalto di lavori, servizi, forniture, la presentazione, unitamente all'offerta, di documenti sottoscritti dai medesimi operatori, contenenti l'impegno a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e, in particolare, l'impegno anti-corrruzione, consistente, tra l'altro, nel non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere, nei bandi di gara, quale motivo di esclusione dalla partecipazione alla gara, l'accertata violazione dell'impegno assunto mediante la sottoscrizione dei documenti di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale definisce e pianifica le attività di aggiornamento e qualificazione previste dal comma 1.

#### Art. 44 (Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici)

1. La Regione favorisce forme di aggregazione e cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge.
2. Le forme di aggregazione e cooperazione si ispirano a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica. Le azioni di incentivazione sono definite con apposito atto della Giunta regionale.
3. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare un accordo volto a regolare tra loro ogni elemento utile alla programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e/o collaudo degli appalti, quali, a titolo esemplificativo, le modalità di raccolta dei fabbisogni e di definizione dell'ammontare messo a gara, l'individuazione dell'amministrazione capofila, il contenuto della delega e del mandato ad essa conferiti, gli aspetti organizzativi, la ripartizione delle spese di procedura, la composizione delle commissioni di gara nonché l'oggetto e gli effetti dei contratti d'appalto conclusi in esito alle aggiudicazioni.
4. Qualora si renda opportuna l'azione integrata e condizionata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale).
5. Per l'eventuale acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla osta e assensi comunque denominati, al fine dell'esecuzione di un appalto pubblico, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento può convocare una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente in materia.

## Art. 45 (Certificazioni)

1. Per tutte le certificazioni ed autocertificazioni presentate al fine di partecipare alle procedure di gara si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche e integrazioni .
2. L'amministrazione aggiudicatrice, in qualsiasi fase del procedimento, può effettuare accertamenti d'ufficio relativi ai fatti, stati, qualità o requisiti documentati tramite le dichiarazioni sostitutive.
3. Qualora dagli accertamenti d'ufficio emergano dichiarazioni false, la stazione appaltante provvede , secondo le circostanze:
  - a) a revocare ogni provvedimento già adottato in favore del dichiarante, ivi compreso l'eventuale provvedimento di aggiudicazione;
  - b) all'avvio delle eventuali azioni conseguenti per il risarcimento dei danni subiti.
4. Qualora la revoca indicata al comma 3 riguardi un provvedimento di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice provvede ad affidare il contratto con le modalità di cui all'art. 14 comma 5.
5. Prima di adottare il provvedimento inerente l'aggiudicazione, il responsabile unico del procedimento acquisisce d'ufficio tutte le certificazioni, che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonee e sufficienti a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico.

Art. 46 (Disposizioni per la semplificazione delle istanze)

1. Al fine di semplificare la partecipazione degli interessati alle varie fasi del ciclo dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice mette a disposizione degli stessi i moduli per la richiesta di partecipazione e per tutti gli adempimenti successivi.
2. I moduli di cui al comma 1 contengono, in relazione alla fase di evidenza pubblica, l'indicazione di tutti i requisiti, stati, fatti e qualità che gli interessati devono dichiarare di possedere per partecipare al procedimento, secondo schemi definiti dal regolamento. I soggetti interessati alle varie fasi del ciclo dell'appalto sono tenuti ad utilizzare i moduli di cui al comma 1, pena l'esclusione dal procedimento.

Art. 47 (Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa)

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi qualità nell'attività amministrativa dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso forme di incentivazione, ed emana disposizioni contenenti indirizzi e direttive finalizzate alla loro più ampia, rapida ed efficace applicazione.

2. Per sistema di qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante un'adeguata documentazione costituita, almeno, da un manuale di qualità e dalla documentazione complementare, i cui contenuti minimi sono stabiliti dal regolamento in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa europea della serie UNI EN ISO 9000: 2000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità del procedimento, con particolare riferimento alla fase di selezione dei concorrenti, aggiudicazione del contratto e gestione degli adempimenti successivi.

## **TITOLO VI**

Disposizioni particolari per l'attività contrattuale della Regione

Art. 48 (Funzione economale)

1. I titolari della funzione economale designati dai provvedimenti organizzativi dell'amministrazione provvedono all'acquisizione di beni e servizi, e al pagamento delle relative spese, nei casi previsti dal regolamento di contabilità entro i limiti di spesa fissati con provvedimento dell'amministrazione stessa.

#### Art. 49 (Albo regionale dei fornitori)

1. L'albo speciale dei fornitori della Regione Lombardia è istituito dalla Giunta regionale ai sensi e per le finalità di cui all'art. 18.
2. L'albo di cui al comma 1 è altresì utilizzato dalla Giunta regionale e dalle Aziende Sanitarie per l'esperimento di procedure di acquisto di beni e servizi supportate da strumenti elettronici e telematici.
3. Detto albo può essere utilizzato dalle Aziende Sanitarie anche per procedere all'acquisizione di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria senza il supporto di strumenti elettronici e telematici, al fine di semplificare le relazioni con il mercato e di favorire la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento.
4. Il provvedimento di istituzione dell'albo individua le condizioni e modalità per l'iscrizione, il periodo di validità dell'abilitazione e le categorie merceologiche di cui l'albo è composto.
5. La Regione può consentire l'utilizzo dell'albo per le finalità di cui al comma 2 alle altre amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 50 (Programmazione degli appalti di lavori, forniture e servizi)

1. La Regione procede all'adozione e all'approvazione del proprio programma triennale e dell'elenco annuale di lavori, previsti all'art. 4, mediante deliberazione di Giunta; procede altresì mediante deliberazione di Giunta all'adozione e all'approvazione del proprio elenco annuale di appalti di forniture e servizi, previsto all'art. 5, con facoltà di aggiornamento infrannuale.

#### Art. 51 (Procedimento per la scelta del contraente)

1. In coerenza con il principio di separazione tra le competenze degli organi di governo e la dirigenza previsto dall'art. 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e con riferimento alle competenze della dirigenza previste dall'art. 3, comma 2, lett. e) della l.r. 23 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta regionale", l'avvio e l'espletamento della procedura di scelta del contraente sono di competenza del dirigente.

Art. 52 (Cessione del contratto e del credito)

1. E' vietata la cessione in tutto o in parte dei contratti di appalto.

2. La cessione dei crediti derivanti da contratto d'appalto è subordinata alla discrezionale adesione dell'amministrazione previa verifica della sussistenza, in capo al cessionario, delle condizioni soggettive di cui alla legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 53 (Procedure aperte)

1. La gara d'appalto è presieduta dal dirigente della struttura organizzativa destinataria dell'appalto, il quale in seduta pubblica, verifica l'integrità dei plichi contenenti le offerte pervenute, nonché la regolarità dei documenti presentati.

2. Nel caso di utilizzo di strumenti elettronici e telematici a supporto della gara d'appalto, il responsabile del procedimento valuta se e con quali modalità debba svolgersi la seduta pubblica, avuto riguardo alla compatibilità tecnica e ne dà informazione nel bando o in altro idoneo documento di gara.

3. I preposti alla gara, prima di prendere conoscenza del contenuto di ciascuna offerta, dispongono circa le eventuali esclusioni, dandone motivazione a verbale.

4. Qualora, per motivate ragioni, l'esame e il confronto delle offerte debba avvenire in una seduta successiva, anche quest'ultima deve svolgersi in forma pubblica.

5. Di ogni esclusione e dei motivi che l'hanno determinata deve essere data comunicazione al soggetto escluso, qualora non presente al momento nel quale questa viene dichiarata.

6. Nel caso in cui la gara debba essere aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, il preposto dopo aver svolto le operazioni di ammissione di cui ai commi precedenti, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche disponendo l'aggiudicazione; nel caso in cui fosse riscontrata l'anomalia delle offerte ai sensi dell'art. 29, l'aggiudicazione è disposta con riserva.

7. Nel caso in cui la gara debba essere aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il preposto dopo aver svolto le operazioni di ammissione di cui ai commi precedenti, si avvale di una commissione giudicatrice dallo stesso presieduta, composta da esperti anche esterni all'amministrazione, dotati di competenza tecnica nel settore nel quale si colloca l'oggetto dell'appalto che valuta le offerte tecniche in una o più sedute riservate. Ai componenti della commissione giudicatrice esterni all'amministrazione viene corrisposto apposito compenso determinato a mezzo di specifico provvedimento dell'amministrazione stessa. La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, per il tramite del preposto, rende noti gli esiti dalla valutazione delle offerte tecniche e procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla relativa valutazione, elaborando la graduatoria finale dei concorrenti e la successiva proposta di aggiudicazione.

Art. 54 (Procedure ristrette)

1. Le istanze di partecipazione alla procedura ristretta sono valutate da un collegio all'uopo costituito che dispone, redigendone specifico verbale, in ordine all'invito alla gara dei soggetti istanti.
2. Le successive fasi della procedura sono disciplinate dall'articolo 53.

#### Art. 55 (Ufficiale Rogante)

1. I contratti di appalto a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad eccezione di quelle di cui all'art. 25, sono stipulati nella forma pubblico-amministrativa con l'intervento dell'Ufficiale rogante all'uopo designato dall'amministrazione.
2. L'Ufficiale rogante cura altresì la registrazione dei contratti e dei relativi adempimenti previsti dalle norme fiscali, nonché la conservazione a repertorio degli stessi.
3. L'Ufficiale rogante cura, inoltre, la conservazione in separata raccolta, di tutti gli atti contrattuali stipulati senza il ricorso alla forma pubblico-amministrativa.

Art. 56 (Sistemi di qualità)

1. Per garantire la qualità dei procedimenti per l'affidamento degli appalti, la Giunta regionale adotta il sistema di gestione della qualità nel rispetto della normativa UNI EN ISO 9001:2000.

Art. 57 (Istituzione del Garante della trasparenza e della correttezza dell'attività contrattuale)

1. E' istituito il Garante regionale della trasparenza e della correttezza dell'attività contrattuale, di seguito denominato Garante.
2. Il difensore civico regionale lombardo di cui alla legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7 (Istituzione del difensore civico regionale lombardo), assolve alla funzione di Garante in piena autonomia.
3. Il Garante esercita funzioni di vigilanza sull'attività contrattuale della Regione e degli enti dipendenti nonché delle Aziende sanitarie rilevando, in particolare, fenomeni distorsivi in materia di appalti.
4. Il Garante svolge le proprie funzioni con:
  - a) facoltà di esercitare le proprie funzioni d'ufficio o su istanza di parte;
  - b) libero accesso alla documentazione amministrativa e alle banche dati, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
  - c) obbligo di segnalazione alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 delle circostanze riscontrate nell'esercizio delle proprie funzioni.
  - d) obbligo di relazione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 5 della l.r. 7/80.
5. Con provvedimento dell'Amministrazione Regionale sono disciplinate, in particolare, le funzioni del Garante, le modalità di intervento e il coordinamento con gli organismi di controllo e ispettivi esistenti, al fine di garantire l'autonomia e l'efficacia operativa e, altresì, il rispetto delle esigenze di tutela della concorrenza, della riservatezza, della celerità e del non aggravamento del procedimento.
6. Le funzioni di segreteria nonché quelle tecniche sono assicurate al Garante dagli uffici del difensore civico regionale lombardo.

**TITOLO VII**  
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 58 (Disposizione finanziaria)

1. Alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale dei lavori pubblici, di cui all'art. 41, si provvede, per l'anno 2004 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 5.0.2.0.1.184 " Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
2. Alle spese per la gestione dell'Osservatorio di cui all'art. 42, si provvede, per l'anno 2004 e seguenti, con le risorse stanziare all'UPB 4.10.4.1.2.233 "Iniziativa in materia di Opere Pubbliche".
3. All'autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.

## Art. 59 (Disposizioni finali)

1. La Regione detta con regolamento le disposizioni di esecuzione della presente legge. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti dei Comuni e delle Province che disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite, si applicano agli enti medesimi le corrispondenti disposizioni contenute nel regolamento regionale.

2. Agli appalti ed alle concessioni per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della pubblicazione. Le procedure di cui all'articolo 26 e 27 non si applicano agli appalti di cui all'articolo 1, comma 2, fino a quando la legge statale non ne avrà dettato i principi fondamentali.

3. Sono abrogati:

- a) la legge regionale 22 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale), con esclusione degli articoli 8, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;
- b) la legge regionale 19 maggio 1997, n. 14 (Disciplina dell'attività contrattuale della Regione, degli enti ed aziende da essa dipendenti, compresi gli enti operanti nel settore della sicurezza sociale e le aziende operanti nel settore dell'assistenza sanitaria) e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione dell'art. 2, commi 1 e 1bis;
- c) i commi 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 dell'art. 3 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Art. 60 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione lombardia del regolamento di cui all'art. 59, comma 1; gli articoli 23, 25 e il Titolo VI entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.